Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare
Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2025/0531(COD)

10.2.2026

EMENDAMENTI
441 - 605

Progetto di relazione
Dimitris Tsiodras, Piotr Müller
(PE782.180v01-00)

Modifica dei regolamenti (CE) n. 1272/2008, (CE) n. 1223/2009 e (UE) 2019/1009 per quanto riguarda la semplificazione di alcune prescrizioni e procedure per i prodotti chimici

Proposta di regolamento
(COM(2025)0531 – C9-0424/2023 – 2025/0531(COD))

Emendamento 441
Idoia Mendia, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prodotti cosmetici contenenti una sostanza classificata come sostanza CMR 1A, 1B o 2 ai sensi dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 di cui è vietato l'uso nei prodotti cosmetici o una sostanza non conforme a una restrizione possono continuare a essere ***immessi sul mercato per 12 mesi ed essere messi*** a disposizione sul mercato per ***24*** mesi dopo l'entrata in vigore delle pertinenti modifiche degli allegati pertinenti del presente regolamento.	I prodotti cosmetici contenenti una sostanza classificata come sostanza CMR 1A, 1B ***o 2, o come interferente endocrino per la salute umana della categoria 1*** o 2 ai sensi dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 di cui è vietato l'uso nei prodotti cosmetici o una sostanza non conforme a una restrizione possono continuare a essere a disposizione sul mercato per ***12*** mesi dopo l'entrata in vigore delle pertinenti modifiche degli allegati pertinenti del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Permitting manufacturers to continue introducing new CMR-containing products into commerce after a substance receives CMR classification actively contradicts precaution by prioritizing commercial interests over protection from catastrophic health outcomes. While new placement must stop immediately, existing inventory requires a structured phase-out rather than instant removal. Most cosmetic products have shelf lives of 12-36 months but retail turnover of 2-4 months. Products remaining after 6 months represent slow-moving stock that would eventually require disposal anyway. A 12-month sales window provides ample time for normal inventory depletion through regular sales

Emendamento 442
Martin Hojsík, Sigrid Friis, Michal Wiezik, Pascal Canfin, Grégory Allione, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prodotti cosmetici contenenti una sostanza classificata come sostanza CMR 1A, 1B o 2 ai sensi dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 di cui è vietato l'uso nei prodotti cosmetici o una sostanza non conforme a una restrizione possono continuare a essere ***immessi sul mercato per 12 mesi ed essere messi*** a disposizione sul mercato per ***24*** mesi dopo l'entrata in vigore delle pertinenti modifiche degli allegati pertinenti del presente regolamento.	I prodotti cosmetici contenenti una sostanza classificata come sostanza CMR 1A, 1B o 2 ai sensi dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 di cui è vietato l'uso nei prodotti cosmetici o una sostanza non conforme a una restrizione possono continuare a essere a disposizione sul mercato per ***sei*** mesi dopo l'entrata in vigore delle pertinenti modifiche degli allegati pertinenti del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

È opportuno prevedere un periodo transitorio limitato per gli operatori economici dopo la classificazione di sostanze CMR nei prodotti cosmetici esistenti al fine di conseguire il loro ritiro ordinato dal mercato. Dopo la classificazione, tuttavia, non dovrebbero essere ammessi sul mercato nuovi prodotti per prevenire blocchi e investimenti non recuperabili e tutelare i cittadini, compresi i gruppi vulnerabili.

Emendamento 443
Pietro Fiocchi, Antonella Sberna

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prodotti cosmetici contenenti una sostanza classificata come sostanza CMR 1A, 1B o 2 ai sensi dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 di cui è vietato l'uso nei prodotti cosmetici o una sostanza non conforme a una restrizione possono continuare a essere immessi sul mercato per ***12*** mesi ed essere messi a disposizione sul mercato per ***24*** mesi dopo l'entrata in vigore delle pertinenti modifiche degli allegati	I prodotti cosmetici contenenti una sostanza classificata come sostanza CMR 1A, 1B o 2 ai sensi dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 di cui è vietato l'uso nei prodotti cosmetici o una sostanza non conforme a una restrizione possono continuare a essere immessi sul mercato per ***24*** mesi ed essere messi a disposizione sul mercato per ***48*** mesi dopo l'entrata in vigore delle pertinenti modifiche degli allegati

pertinenti del presente regolamento.	pertinenti del presente regolamento, ***a condizione che rimanga disponibile una relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico valida e se necessario aggiornata***. ***La Commissione può, se necessario, prorogare il periodo di cui al primo comma del presente paragrafo nel regolamento che modifica gli allegati pertinenti del presente regolamento, in conformità della procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 32, paragrafo 3.***

Or. en

Motivazione

Under the CPR, the absence of formal transitional periods following a ban or restriction leads to the immediate withdrawal of products from the market, even where they are demonstrably safe, resulting in unnecessary waste and economic loss. The Omnibus proposal therefore rightly introduces transitional periods, which should be set at 24 months for placing on the market and 48 months for making available, provided a valid Cosmetic Product Safety Report (CPSR) exists. This allows reformulation without compromising safety, while urgent risks remain addressed through existing emergency procedures. Limited flexibility for longer periods in duly justified cases would further enhance legal certainty and prevent disruption.

Emendamento 444
Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prodotti cosmetici contenenti una sostanza classificata come sostanza CMR 1A, 1B o 2 ai sensi dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ***di cui è vietato l'***uso ***nei*** prodotti cosmetici ***o una*** sostanza non ***conforme*** a una restrizione possono continuare a essere ***immessi sul mercato per 12 mesi ed essere*** messi a disposizione sul mercato per ***24*** mesi dopo l'entrata in vigore delle pertinenti modifiche degli allegati	***Laddove*** una sostanza CMR 1A, 1B o 2 ***o un interferente endocrino per la salute umana della categoria 1 o 2, classificata*** ai sensi dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008***, a seguito di una richiesta di deroga presentata conformemente al paragrafo 1 o al paragrafo 2, secondo comma, è soggetta a divieto o a ulteriori restrizioni in merito all'***uso***, i*** prodotti cosmetici ***contenenti tale*** sostanza ***o*** non ***conformi*** a una restrizione

pertinenti del presente regolamento."	possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato per ***sei*** mesi dopo l'entrata in vigore delle pertinenti modifiche degli allegati pertinenti del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 445
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ewa Kopacz, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prodotti cosmetici contenenti una sostanza classificata come sostanza CMR 1A, 1B o 2 ai sensi dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 di cui è vietato l'uso nei prodotti cosmetici o una sostanza non conforme a una restrizione possono continuare a essere immessi sul mercato per ***12*** mesi ed essere messi a disposizione sul mercato per ***24*** mesi dopo l'entrata in vigore delle pertinenti modifiche degli allegati pertinenti del presente regolamento.	I prodotti cosmetici contenenti una sostanza classificata come sostanza CMR 1A, 1B o 2 ai sensi dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 di cui è vietato l'uso nei prodotti cosmetici o una sostanza non conforme a una restrizione possono continuare a essere immessi sul mercato per ***24*** mesi ed essere messi a disposizione sul mercato per ***48*** mesi dopo l'entrata in vigore delle pertinenti modifiche degli allegati pertinenti del presente regolamento, ***a condizione che rimanga disponibile una relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico valida e se necessario aggiornata***.

Or. en

Motivazione

Molte sostanze sono soggette a restrizioni non perché il CSSC abbia individuato un problema di sicurezza, ma a causa di pericoli teorici o ipotesi dell'esistenza di alternative. Tali periodi riflettono i tempi realisticamente necessari per individuare le alternative e riformulare e completare tutte le valutazioni. La riformulazione è un processo complesso che richiede una nuova valutazione della sicurezza, aggiornamenti dei test di compatibilità degli imballaggi PIF e una nuova notifica nei mercati dei paesi terzi. Periodi più brevi comporterebbero la distruzione dei prodotti, delle materie prime e degli imballaggi, causando perdite finanziarie

e rifiuti ambientali.

Emendamento 446
Salvatore De Meo, Flavio Tosi, Massimiliano Salini, Letizia Moratti

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prodotti cosmetici contenenti una sostanza classificata come sostanza CMR 1A, 1B o 2 ai sensi dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 di cui è vietato l'uso nei prodotti cosmetici o una sostanza non conforme a una restrizione possono continuare a essere immessi sul mercato per ***12*** mesi ed essere messi a disposizione sul mercato per ***24*** mesi dopo l'entrata in vigore delle pertinenti modifiche degli allegati pertinenti del presente regolamento.	I prodotti cosmetici contenenti una sostanza classificata come sostanza CMR 1A, 1B o 2 ai sensi dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 di cui è vietato l'uso nei prodotti cosmetici o una sostanza non conforme a una restrizione possono continuare a essere immessi sul mercato per ***24*** mesi ed essere messi a disposizione sul mercato per ***48*** mesi dopo l'entrata in vigore delle pertinenti modifiche degli allegati pertinenti del presente regolamento, ***a condizione che rimanga disponibile una relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico valida e se necessario aggiornata***.

Or. en

Emendamento 447
Beatrice Timgren

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prodotti cosmetici contenenti una sostanza classificata come sostanza CMR 1A, 1B o 2 ai sensi dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 di	I prodotti cosmetici contenenti una sostanza classificata come sostanza CMR 1A, 1B o 2 ai sensi dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 di

cui è vietato l'uso nei prodotti cosmetici o una sostanza non conforme a una restrizione possono continuare a essere immessi sul mercato per ***12*** mesi ed essere messi a disposizione sul mercato per ***24*** mesi dopo l'entrata in vigore delle pertinenti modifiche degli allegati pertinenti del presente regolamento.	cui è vietato l'uso nei prodotti cosmetici o una sostanza non conforme a una restrizione possono continuare a essere immessi sul mercato per ***24*** mesi ed essere messi a disposizione sul mercato per ***48*** mesi dopo l'entrata in vigore delle pertinenti modifiche degli allegati pertinenti del presente regolamento, ***a condizione che rimanga disponibile una relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico valida e se necessario aggiornata***.

Or. en

Emendamento 448
Sigrid Friis, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prodotti cosmetici contenenti ***una*** sostanza ***classificata come sostanza CMR 1A, 1B o 2 ai sensi dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 di cui è vietato l'uso nei prodotti cosmetici o una sostanza*** non conforme a una restrizione possono continuare a ***essere immessi sul mercato per 12 mesi ed essere*** messi a disposizione sul mercato per ***24*** mesi dopo l'entrata in vigore delle pertinenti modifiche degli allegati pertinenti del presente regolamento.	***Laddove una sostanza CMR o un interferente endocrino per la salute umana a seguito di una richiesta di deroga presentata conformemente al paragrafo 1 o al paragrafo 2, secondo comma, è soggetta a divieto o a ulteriori restrizioni in merito all'uso,*** i prodotti cosmetici contenenti ***tale*** sostanza ***o*** non ***conformi*** a una restrizione possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato ***dell'Unione*** per ***12*** mesi dopo l'entrata in vigore delle pertinenti modifiche degli allegati pertinenti del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Cosmetic products are a major direct source of consumer exposure to endocrine disruptors including for children and other vulnerable groups. While the EU in recent years has restricted some potential endocrine disruptors, regulatory action has overall proven

unreasonably slow and resource intensive. The endocrine disruptor butylparaben has for example been subject to regulatory scrutiny under EU cosmetics legislation for almost 20 years including as part of five safety assessments by the scientific committee. To achieve a simpler, faster approach, Article 15 should therefore be extended to endocrine disruptors. This will increase consumer protection against these harmful chemicals and reduce burdens on authorities while also enhancing legal signals to all market actors on the areas where innovation in safer alternatives should be prioritised. Likewise, a requirement to take account of potential health risks from combined exposures to multiple different substances should be introduced as foreseen in the Chemicals Strategy for Sustainability.

Emendamento 449
Vytenis Povilas Andriukaitis

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prodotti cosmetici contenenti una sostanza classificata come sostanza CMR 1A, 1B o 2 ai sensi dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 di cui è vietato l'uso nei prodotti cosmetici o una sostanza non conforme a una restrizione possono continuare a essere immessi sul mercato per ***12*** mesi ed essere messi a disposizione sul mercato per ***24*** mesi dopo l'entrata in vigore delle pertinenti modifiche degli allegati pertinenti del presente regolamento.	I prodotti cosmetici contenenti una sostanza classificata come sostanza CMR 1A, 1B o 2 ai sensi dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 di cui è vietato l'uso nei prodotti cosmetici o una sostanza non conforme a una restrizione possono continuare a essere immessi sul mercato per ***24*** mesi ed essere messi a disposizione sul mercato per ***48*** mesi dopo l'entrata in vigore delle pertinenti modifiche degli allegati pertinenti del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 450
Raúl de la Hoz Quintano, Dolors Montserrat, Esther Herranz García, Susana Solís Pérez, Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prodotti cosmetici contenenti una sostanza classificata come sostanza CMR 1A, 1B o 2 ai sensi dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 di cui è vietato l'uso nei prodotti cosmetici o una sostanza non conforme a una restrizione possono continuare a essere immessi sul mercato per ***12*** mesi ed essere messi a disposizione sul mercato per ***24*** mesi dopo l'entrata in vigore delle pertinenti modifiche degli allegati pertinenti del presente regolamento.	I prodotti cosmetici contenenti una sostanza classificata come sostanza CMR 1A, 1B o 2 ai sensi dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 di cui è vietato l'uso nei prodotti cosmetici o una sostanza non conforme a una restrizione possono continuare a essere immessi sul mercato per ***24*** mesi ed essere messi a disposizione sul mercato per ***48*** mesi dopo l'entrata in vigore delle pertinenti modifiche degli allegati pertinenti del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 451
Silvia Sardone, Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Roberto Vannacci

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prodotti cosmetici contenenti una sostanza classificata come sostanza CMR 1A, 1B o 2 ai sensi dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 di cui è vietato l'uso nei prodotti cosmetici o una sostanza non conforme a una restrizione possono continuare a essere immessi sul mercato per ***12*** mesi ed essere messi a disposizione sul mercato per ***24*** mesi dopo l'entrata in vigore delle pertinenti modifiche degli allegati pertinenti del presente regolamento.	I prodotti cosmetici contenenti una sostanza classificata come sostanza CMR 1A, 1B o 2 ai sensi dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 di cui è vietato l'uso nei prodotti cosmetici o una sostanza non conforme a una restrizione possono continuare a essere immessi sul mercato per ***24*** mesi ed essere messi a disposizione sul mercato per ***48*** mesi dopo l'entrata in vigore delle pertinenti modifiche degli allegati pertinenti del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 452
Idoia Mendia, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) è inserito l'articolo seguente:
	"Articolo 15 bis
	Sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS)
	1. È vietato l'uso nei prodotti cosmetici di sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS).
	2. Le restrizioni o i divieti sull'uso delle PFAS stabiliti a norma dei regolamenti (CE) n. 1907/2006 o (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio prevalgono sul paragrafo 1.
	3. Ai fini del presente articolo, per "PFAS" s'intende come qualsiasi sostanza contenente almeno un atomo di carbonio di metile (CF3-) o di metilene (-CF2-) completamente fluorurato (senza alcun H/Cl/Br/I legato a esso)."

Or. en

Motivazione

L'uso delle PFAS nei cosmetici, per la resistenza all'acqua o la consistenza, non è essenziale ma crea un'esposizione cutanea diretta e una contaminazione ambientale attraverso il lavaggio. Per molte PFAS non esiste un livello di esposizione sicuro. La regolamentazione cosmetica deve vietare l'intera classe chimica per proteggere i consumatori e prevenire danni ambientali irreversibili. Le PFAS sono state vietate nel regolamento sulla sicurezza dei giocattoli recentemente riveduto.

Emendamento 453
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 16 – paragrafi 3 e 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) all'articolo 16, ***i paragrafi 3 e 7 sono soppressi;***	***(3)*** all'articolo 16, ***il paragrafo*** 3 ***è sostituito dal seguente:***
	"Oltre alla notifica di cui all'articolo 13, i prodotti cosmetici contenenti nanomateriali sono notificati dalla persona responsabile alla Commissione in forma elettronica prima dell'immissione sul mercato.
	Il primo comma non si applica ai prodotti cosmetici contenenti nanomateriali in conformità delle prescrizioni di cui all'allegato III.
	Le informazioni notificate alla Commissione includono quanto meno i punti seguenti:
	a) l'identificazione del nanomateriale compresi la denominazione chimica (IUPAC) e altri descrittori come specificato al punto 2 del preambolo agli allegati da II a VI;
	b) la descrizione del nanomateriale, comprese la dimensione delle particelle e le proprietà fisiche e chimiche;
	c) una stima della quantità di nanomateriale contenuto nei prodotti cosmetici che si prevede di immettere sul mercato per anno;
	d) il profilo tossicologico del nanomateriale;
	e) i dati sulla sicurezza del nanomateriale relativi alla categoria del prodotto cosmetico in cui detto nanomateriale è usato;
	f) le condizioni di esposizione ragionevolmente prevedibili. La persona responsabile può designare tramite mandato scritto un'altra persona fisica o giuridica per la notifica dei nanomateriali e ne informa la Commissione. La Commissione fornisce un numero di

riferimento per la presentazione del profilo tossicologico, che può sostituire l'informazione da notificare ai sensi della lettera d).";

Or. en

(32009R1223)

Emendamento 454
Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 16 – paragrafi 3 e 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) all'articolo 16, i paragrafi 3 e 7 sono soppressi;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 455
Majdouline Sbai

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) all'articolo 16, ***i paragrafi*** 3 ***e 7 sono soppressi***;	(3) all'articolo 16, ***il paragrafo*** 3 ***è sostituito dal seguente:***
	"3. Oltre alla notifica di cui all'articolo 13, i prodotti cosmetici contenenti nanomateriali sono notificati dalla persona responsabile alla Commissione in forma elettronica prima dell'immissione sul mercato.
	Il primo comma non si applica ai prodotti cosmetici contenenti nanomateriali in

conformità delle prescrizioni di cui all'allegato III.

Le informazioni notificate alla Commissione includono quanto meno i punti seguenti:

a) l'identificazione del nanomateriale, compresi la denominazione chimica (IUPAC) e altri descrittori come specificato al punto 2 del preambolo agli allegati da II a VI;

b) la descrizione del nanomateriale, comprese la dimensione delle particelle e le proprietà fisiche e chimiche;

c) una stima della quantità di nanomateriale contenuto nei prodotti cosmetici che si prevede di immettere sul mercato per anno;

d) il profilo tossicologico del nanomateriale;

e) i dati sulla sicurezza del nanomateriale relativi alla categoria del prodotto cosmetico in cui detto nanomateriale è usato;

f) le condizioni di esposizione ragionevolmente prevedibili.

La persona responsabile può designare tramite mandato scritto un'altra persona fisica o giuridica per la notifica dei nanomateriali e ne informa la Commissione. La Commissione fornisce un numero di riferimento per la presentazione del profilo tossicologico, che può sostituire l'informazione da notificare ai sensi della lettera d).";

Or. en

Motivazione

Nanomaterials in cosmetics raise special concerns with regard to their safety. As such, the presence of nanomaterials in cosmetics and corresponding hazard and exposure information should continue to be notified to the Commission before being placed on the market. This is necessary so that the Commission can request a safety assessment in case of concerns (see paragraph 4 of this Article). Without such notification, the information would not be available to the Commission, making it de facto very difficult if not impossible for them to ask for a

safety assessment. The Commission should not be let off the hook with regard to its responsibility for the safety of nanomaterials, paragraph 4 of this Article should not be deprived of its "effet utile". The inclusion of relevant information in the cosmetic product safety report is not enough, as that report is not available to the Commission (only to the Member States). The Commission should not merely depend on information from a third party to request a safety evaluation (see paragraph 5 of this Article). The only modification that would be acceptable is that the notification no longer needs to be made six months before placing on the market. The empowerment of the Commission in Article 16 (7) to add further requirements should stay.

Emendamento 456
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) all'articolo 16, ***i paragrafi 3 e*** 7 ***sono soppressi***;	(3) all'articolo 16, ***il paragrafo*** 7 ***è soppresso***;

Or. en

Emendamento 457
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto – -43 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo in vigore	*Emendamento*
	(-43 bis) all'articolo 19, paragrafo 1, è aggiunta la lettera g bis) seguente:

Or. en

Emendamento 458
Majdouline Sbai

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) è inserito l'articolo seguente:
	"Articolo 16 bis
	PFAS
	È vietato l'uso di sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) nei prodotti cosmetici."

Or. en

(Connesso all'emendamento all'articolo 5, paragrafo 5 bis, della stessa autrice in merito alla data di applicazione.)

Motivazione

PFAS are banned in France in cosmetics since January 2026. In 2025 the EU banned PFAS in toys. In 2024 the EU banned PFAS in food contact packaging. In 2023, four Member States and Norway proposed a universal restriction of PFAS, including for cosmetics. They made a clear case for prohibting PFAS in cosmetics. About 1% of cosmetic products contain PFAS. An analysis of the market share of PFAS-containing products showed that most occurred in the product category decorative cosmetics (3.7%), followed by skin care, hair care and toiletries (0.78, 0.65 and 0.27% respectively). There is sufficiently strong evidence that technically and economically feasible alternatives exist. There is no evidence of a shortage in supply of alternatives. The costs of a restriction within 18 months are assessed to be low. They proposed a restriction applicable within 18 months after entry into force. In October 2024, EVP Séjourné committed the following in his written responses to the European Parliament: "I will seek to ban the use of PFAS in consumer uses, like cosmetics, food contact materials and outdoor clothing." However, in the meantime, the Commission has made clear that it will not take any action until ECHA's scientific committees have given their opinion. Their opinions are expected for the end of 2026. So it will take at least until mid-2027 before the Commission will take any restrictive action against PFAS in cosmetics. Given the clear case for a restriction already made three years ago, we cannot afford to wait any longer. We should seize the opportunity of the chemical omnibus to also improve protection of human health and the environment. A ban of PFAS in cosmetics should be applicable within 18 months. As co-legislator we are entitled to adopt such a ban, there is no need to wait for ECHA's opinions as confirmed in the judgment by the ECJ in Case T 745/20.

Emendamento 459
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 19 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) all'articolo 19, è aggiunto il paragrafo 6 bis seguente:
	"6 bis. Quando i prodotti chimici sono messi a disposizione sul mercato tramite vendite a distanza, l'offerta indica chiaramente e in modo visibile le informazioni di cui al paragrafo 1."

Or. en

Motivazione

È opportuno introdurre un nuovo obbligo che imponga ai professionisti online di esporre in modo chiaro e visibile le informazioni di cui all'articolo 19, in particolare per quanto riguarda i recapiti della persona responsabile, il numero CPNP e l'elenco degli ingredienti. Ciò faciliterà anche gli sforzi di contrasto concernenti prodotti non conformi, aiutando nel contempo i consumatori a evitare prodotti potenzialmente pericolosi.

Emendamento 460
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido, François Kalfon

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 7
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Allegato I

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 461
Pietro Fiocchi, Antonella Sberna

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 7
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Allegato I

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 462
Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 7
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Allegato I

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 463
Katrin Langensiepen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (UE) 2019/1009
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-1) all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1009 la lettera b) è sostituita dalle lettere seguenti:
	"b) ai prodotti fitosanitari rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009, compresi i prodotti di controllo biologico;
	c) a qualsiasi organismo immesso sul mercato come biostimolante che sia stato modificato geneticamente che è soggetto ai requisiti in vigore ai sensi della normativa dell'Unione sugli organismi geneticamente modificati;
	d) a qualsiasi organismo, specie e processo essenzialmente biologico presente in natura che è soggetto ai requisiti di cui alla direttiva 98/44/CE sulle biotecnologie nonché alle convenzioni, alle disposizioni legislative e agli obblighi internazionali. In linea con tali disposizioni, essi non sono brevettati.";

Or. en

Emendamento 464
Katrin Langensiepen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1
Regolamento (UE) 2019/1009
Articolo 2 – punto 15 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
15 bis) "contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile attraverso il quale è possibile ***raggiunge*** gli operatori economici o interagire con essi senza la necessità di registrarsi o scaricare un'applicazione;	15 bis) "contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato***, gratuito*** e accessibile***, come un indirizzo e-mail o un modulo di contatto,*** attraverso il quale è possibile ***contattare o raggiungere*** gli operatori economici o interagire con essi senza la necessità di registrarsi***,*** scaricare o ***usare*** un'applicazione***. Il***

contatto digitale consente agli utenti e alle autorità competenti di avviare un dialogo con gli operatori economici e di escludere l'uso di mezzi o risposte automatici quali chatbot o risposte automatiche;

Or. en

Emendamento 465
Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2019/1009
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) è inserito l'articolo seguente:
	"Articolo 1 bis
	Esclusione dalla brevettabilità
	I processi essenzialmente biologici, nonché le specie o gli organismi, compresi i microrganismi, le loro parti, le informazioni genetiche e le caratteristiche del processo in essi contenute non sono brevettabili.
	La presente disposizione è applicata conformemente alla direttiva 98/44/CE e alle convenzioni internazionali, alle disposizioni legislative e agli obblighi pertinenti.";

Or. en

Emendamento 466
Salvatore De Meo, Flavio Tosi, Massimiliano Salini, Letizia Moratti

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1
Regolamento (UE) 2019/1009
Articolo 2 – punto 15 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
15 bis) "contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile attraverso il quale è possibile ***raggiunge*** gli operatori economici ***o interagire con essi*** senza la necessità di registrarsi o scaricare un'applicazione;	"15 bis) "contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e ***liberamente*** accessibile attraverso il quale è possibile ***contattare*** gli operatori economici senza la necessità di registrarsi o di scaricare un'applicazione ***o usare altre applicazioni specifiche degli operatori stessi***;

Or. en

Emendamento 467
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1
Regolamento (UE) 2019/1009
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 15 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
"contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile attraverso il quale è possibile raggiunge gli operatori economici ***o interagire con essi*** senza la necessità di ***registrarsi*** o scaricare un'applicazione;	"contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile attraverso il quale è possibile raggiungere ***direttamente*** gli operatori economici senza la necessità di ***passaggi intermedi, né di registrare dati*** o scaricare un'applicazione;

Or. ro

Emendamento 468
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1
Regolamento (UE) 2019/1009
Articolo 2 – punto 15 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*

15 bis) "contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile attraverso il quale è possibile ***raggiunge gli operatori economici o interagire con essi*** senza la necessità di registrarsi ***o*** scaricare un'applicazione;	15 bis) "contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e ***facilmente e liberamente*** accessibile attraverso il quale è possibile ***contattare un fornitore*** senza la necessità di registrarsi***,*** scaricare ***o usare*** un'applicazione;

Or. en

Emendamento 469
Nikola Minchev

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1
Regolamento (UE) 2019/1009
Articolo 2 – punto 15 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
15 bis) "contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile attraverso il quale è possibile ***raggiunge*** gli operatori economici ***o interagire con essi*** senza la necessità di registrarsi o scaricare un'applicazione;	15 bis) "contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e ***liberamente*** accessibile attraverso il quale è possibile ***raggiungere*** gli operatori economici senza la necessità di registrarsi o scaricare un'applicazione;

Or. en

Emendamento 470
Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1
Regolamento (UE) 2019/1009
Articolo 2 – punto 15 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
15 bis) "contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile attraverso il quale è possibile ***raggiunge*** gli operatori economici o interagire con essi senza la necessità di registrarsi o scaricare un'applicazione;	15 bis) "contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e ***liberamente*** accessibile attraverso il quale è possibile ***raggiungere*** gli operatori economici o interagire con essi senza la necessità di registrarsi o scaricare

un'applicazione;

Or. en

Emendamento 471
Sander Smit

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 – lettera a – punto ii
Regolamento (UE) 2019/1009
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
I fabbricanti garantiscono che il prodotto fertilizzante dell'UE sia accompagnato da ***un indirizzo internet o un supporto dati che consente l'accesso alla*** dichiarazione di conformità UE.	I fabbricanti garantiscono che il prodotto fertilizzante dell'UE sia accompagnato da ***informazioni sulle modalità tramite cui è possibile ottenere su richiesta la*** dichiarazione di conformità UE***, per esempio tramite i dati di contatto, un indirizzo internet, un numero di telefono o un supporto dati***.

Or. nl

Emendamento 472
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 – lettera b
Regolamento (UE) 2019/1009
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Su richiesta, i fabbricanti mettono la dichiarazione UE di conformità ***in forma elettronica*** a disposizione di altri operatori economici.	Su richiesta, i fabbricanti mettono la dichiarazione UE di conformità a disposizione di altri operatori economici ***e altre autorità in forma elettronica, rapidamente e senza indebito ritardo***.

Or. en

Emendamento 473
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 – lettera c
Regolamento (UE) 2019/1009
Articolo 6 – paragrafo 6 – comma 1 – prima e seconda frase

Testo della Commissione	*Emendamento*
I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché l'indirizzo postale e il contatto digitale sull'imballaggio del prodotto fertilizzante dell'UE oppure, se quest'ultimo è fornito senza imballaggio, su un documento di accompagnamento del prodotto fertilizzante dell'UE. L'indirizzo postale e il contatto digitale rappresentano un punto di contatto unico del fabbricante.	I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché l'indirizzo postale e il contatto digitale sull'imballaggio del prodotto fertilizzante dell'UE oppure, se quest'ultimo è fornito senza imballaggio, su un documento di accompagnamento del prodotto fertilizzante dell'UE. L'indirizzo postale e il contatto digitale rappresentano un punto di contatto unico ***rapido ed efficace*** del fabbricante.

Or. en

Emendamento 474
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 – lettera d
Regolamento (UE) 2019/1009
Articolo 6 – paragrafo 9 – prima frase

Testo della Commissione	*Emendamento*
A seguito di una richiesta motivata di ***un'***autorità ***nazionale competente***, i fabbricanti forniscono ***a quest'ultima***, in forma elettronica, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto fertilizzante	A seguito di una richiesta motivata ***delle*** autorità ***competenti***, i fabbricanti forniscono, in forma elettronica, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto fertilizzante dell'UE con il

dell'UE con il presente regolamento, ***in una*** lingua facilmente comprensibile per ***tale*** autorità.	presente regolamento, ***rapidamente e nella*** lingua facilmente comprensibile per ***le*** autorità.

Or. en

Emendamento 475
Sander Smit

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 – lettera d bis (nuova)
Regolamento (UE) 2019/1009
Articolo 6 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) è inserito il paragrafo 9 bis seguente:
	"9 bis. Se un prodotto fertilizzante dell'UE è soggetto all'obbligo di disporre di un passaporto digitale di prodotto a norma del regolamento (UE) 2024/1781, il fabbricante può includere la dichiarazione UE di conformità in tale passaporto digitale di prodotto. Tale inclusione non modifica la natura della dichiarazione UE di conformità quale documento messo a disposizione su richiesta delle autorità competenti e degli operatori economici pertinenti."

Or. en

Emendamento 476
Sander Smit

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 4 – lettera a
Regolamento (UE) 2019/1009
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – seconda frase

Testo della Commissione	*Emendamento*
Essi assicurano che il fabbricante abbia	Essi assicurano che il fabbricante abbia

redatto la documentazione tecnica, che il prodotto fertilizzante dell'UE sia accompagnato ***dall'indirizzo internet o dal supporto dati attraverso il quale*** è possibile ***accedere*** alla dichiarazione UE di conformità ***e, laddove opportuno, da altri documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 5 e 6***.	redatto la documentazione tecnica, che il prodotto fertilizzante dell'UE sia accompagnato ***da informazioni sulle modalità tramite cui è possibile ottenere su richiesta la*** dichiarazione di conformità UE***, per esempio tramite i dati di contatto, un indirizzo internet, un numero di telefono o un supporto dati***.

Or. nl

Emendamento 477
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 4 – lettera c
Regolamento (UE) 2019/1009
Articolo 8 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli importatori tengono la dichiarazione UE di conformità a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di cinque anni a decorrere dall'immissione sul mercato del prodotto fertilizzante dell'UE e si assicurano che la documentazione tecnica possa essere resa disponibile a tali autorità, su richiesta.	Gli importatori tengono la dichiarazione UE di conformità a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di cinque anni a decorrere dall'immissione sul mercato del prodotto fertilizzante dell'UE e si assicurano che la documentazione tecnica possa essere resa disponibile ***rapidamente e senza indebito ritardo*** a tali autorità, su richiesta.

Or. en

Emendamento 478
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 4 – lettera c
Regolamento (UE) 2019/1009
Articolo 8 – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Su richiesta, gli importatori mettono a disposizione degli altri operatori economici la dichiarazione UE di conformità in forma elettronica.	Su richiesta, gli importatori mettono a disposizione degli altri operatori economici ***e di altre autorità*** la dichiarazione UE di conformità in forma elettronica***, rapidamente e senza indebito ritardo***.

Or. en

Emendamento 479
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 4 – lettera d
Regolamento (UE) 2019/1009
Articolo 8 – paragrafo 9 – prima frase

Testo della Commissione	*Emendamento*
A seguito di una richiesta motivata di un'autorità ***nazionale*** competente, gli importatori forniscono a quest'ultima, in forma elettronica, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto fertilizzante dell'UE al presente regolamento, in una lingua facilmente comprensibile per ***tale*** autorità.	A seguito di una richiesta motivata di un'autorità competente, gli importatori forniscono a quest'ultima, in forma elettronica, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto fertilizzante dell'UE al presente regolamento, in una lingua facilmente comprensibile per ***le*** autorità.

Or. en

Emendamento 480
Sander Smit

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 5 – lettera a
Regolamento (UE) n. 2019/1009
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

Prima di mettere un prodotto fertilizzante dell'UE a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso sia accompagnato ***dall'indirizzo internet o dal supporto dati attraverso il quale*** è possibile ***accedere alla*** dichiarazione UE di conformità ***e, se opportuno, dagli altri documenti prescritti, comprese le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 7, o all'articolo 8, paragrafo 4, fornite nel modo ivi specificato, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali nello Stato membro sul cui mercato il prodotto fertilizzante dell'UE deve essere messo a disposizione, come pure che il fabbricante e l'importatore abbiano rispettato le prescrizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 6, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 3***.	Prima di mettere un prodotto fertilizzante dell'UE a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso sia accompagnato ***da informazioni sulle modalità tramite cui è possibile ottenere su richiesta la*** dichiarazione UE di conformità***, per esempio tramite i dati di contatto, un indirizzo internet, un numero di telefono o un supporto dati***.

Or. nl

Emendamento 481
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 5 – lettera b
Regolamento (UE) 2019/1009
Articolo 9 – paragrafo 5 – prima frase

Testo della Commissione	*Emendamento*
A seguito di una richiesta motivata di un'autorità ***nazionale*** competente, i distributori forniscono a quest'ultima, in forma elettronica, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto fertilizzante dell'UE rispetto al presente regolamento.	A seguito di una richiesta motivata di un'autorità competente, i distributori forniscono a quest'ultima, in forma elettronica***, rapidamente e senza indebito ritardo***, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto fertilizzante dell'UE rispetto al presente regolamento.

Or. en

Emendamento 482
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 6 – lettera b
Regolamento (UE) 2019/1009
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il fabbricante fornisce all'organismo notificato che esegue la procedura di valutazione della conformità tutte le informazioni e la documentazione relative alle procedure di valutazione della conformità in forma elettronica.	Il fabbricante deve fornire, in forma elettronica, all'organismo notificato che esegue la procedura di valutazione della conformità tutte le informazioni e la documentazione relative alle procedure di valutazione della conformità in forma elettronica ***e leggibile meccanicamente, in modo rapido e senza indebito ritardo***.

Or. en

Emendamento 483
Sander Smit

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 7
Regolamento (UE) n. 2019/1009
Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Qualora altre normative dell'Unione applicabili ai prodotti fertilizzanti dell'UE prescrivano all'operatore economico di includere in un passaporto digitale di prodotto le informazioni ***attestanti che il prodotto è conforme alle prescrizioni stabilite in tali normative o di caricare la*** dichiarazione UE di conformità ***in un passaporto digitale di prodotto, le informazioni che l'allegato V prescrive di includere nella dichiarazione UE di conformità e le istruzioni di cui all'articolo 11 ter, se applicabili, devono essere fornite soltanto in tale passaporto***	6. Qualora altre normative dell'Unione applicabili ai prodotti fertilizzanti dell'UE prescrivano all'operatore economico di includere in un passaporto digitale di prodotto le informazioni ***sulle modalità tramite cui è possibile ottenere su richiesta*** la dichiarazione UE di conformità***, per esempio tramite i dati di contatto, un indirizzo internet, un numero di telefono o un supporto dati***.

digitale di prodotto.

Or. nl

Emendamento 484
Sander Smit

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 9 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) 2019/1009
Articolo 42 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) è inserito il paragrafo 4 ter seguente:
	"4 ter. La Commissione, entro il [OP: 18 mesi dopo l'entrata in vigore], valuta se i materiali seguenti soddisfano i criteri per l'inclusione come categorie di materiali costituenti di cui all'allegato II e, se del caso, adotta atti delegati a norma del paragrafo 1 per modificare l'allegato II:
	a) midollo di cocco che è stato sottoposto a trattamento tampone;
	b) fibre vegetali e fibre di legno prodotte con processi che comportano temperature superiori a 100 °C;
	c) cortecce compostate;
	d) substrati di coltivazione esauriti ottenuti da materiali già conformi all'allegato II."

Or. en

Motivazione

Diversi materiali critici e sostenibili ampiamente utilizzati nei substrati di coltivazione rimangono al di fuori del quadro CMC: fibra di cocco tamponata (~10% del mercato mondiale), fibre vegetali/di legno prodotte a temperature superiori a 100°C (~5%), cortecce compostate (~5-10%) e substrati di coltivazione esauriti.

Emendamento 485

Sander Smit

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 9 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2019/1009

Testo della Commissione	*Emendamento*
	9 ter. Il regolamento (CE) n. 1069/2009 si applica ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati che possono comportare rischi per la salute pubblica o degli animali. ***Se i materiali di origine animale non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento, ciò è dovuto al fatto che non si ritiene che presentino tali rischi. Se i materiali di origine animale non sono soggetti al regolamento (CE) n. 1069/2009, la loro idoneità all'uso nei prodotti fertilizzanti dell'UE è valutata esclusivamente sulla base delle prescrizioni del regolamento (UE) 2019/1009. La non applicabilità del regolamento (CE) n. 1069/2009 non impedisce di per sé che tali materiali siano inclusi nelle pertinenti categorie di materiali costituenti, purché siano soddisfatti tutti i requisiti di valutazione della sicurezza, della qualità e della conformità applicabili a norma del presente regolamento.***

Or. nl

Motivazione

Alcuni materiali di origine animale utilizzati nei prodotti fertilizzanti non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento sui sottoprodotti di origine animale in quanto non comportano rischi per la salute pubblica o degli animali.
Nella prassi, tuttavia, permangono incertezze circa la loro idoneità nella categoria 10 di materiali costituenti, il che comporta inutili ostacoli normativi. L'emendamento chiarisce il quadro giuridico applicabile, garantisce la coerenza tra il regolamento sui sottoprodotti di origine animale e il regolamento sui prodotti fertilizzanti e impedisce l'esclusione involontaria di materiali sicuri e consolidati.

Emendamento 486
Sander Smit

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 9 – lettera b ter (nuova)
Regolamento (UE) 2019/1009
Articolo 42 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b ter) è inserito il paragrafo 5 bis seguente:
	"5 bis. Ai fini del presente regolamento, i prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale utilizzati esclusivamente come materiali costituenti nei prodotti fertilizzanti dell'UE possono essere messi a disposizione sul mercato solo se provengono da sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati che hanno raggiunto un punto finale nella catena di fabbricazione conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009. Nel determinare tali punti finali per i prodotti derivati destinati a essere utilizzati nei prodotti fertilizzanti dell'UE, la Commissione garantisce che: a) i criteri di trasformazione e di sicurezza, nonché le necessarie misure di attenuazione dei rischi, siano proporzionati e specificamente pertinenti agli usi di fertilizzazione; b) tali criteri e misure siano adeguati ai rischi derivanti dall'applicazione di prodotti fertilizzanti al suolo; c) tali criteri e misure siano conformi ai criteri di cui all'articolo 42, paragrafo 5, del presente regolamento. Qualora gli atti delegati o di esecuzione esistenti adottati a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009 non soddisfino tali condizioni, la Commissione, se del caso e secondo le procedure stabilite in detto regolamento, li riesamina e, se necessario, li modifica per garantire tale allineamento."

Or. en

Emendamento 487
Sander Smit

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 9 – lettera b quater (nuova)
Regolamento (UE) 2019/1009
Articolo 42 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b quater) è inserito il paragrafo 5 ter seguente:
	"5 ter. La Commissione esamina periodicamente se le prescrizioni che disciplinano il trattamento dei materiali destinati a essere utilizzati nei prodotti fertilizzanti rimangono appropriate e, ove necessario, le adegua alla luce dei progressi scientifici e tecnici, delle prassi nazionali e delle finalità del regolamento (UE) 2019/1009. Tale esame è effettuato per la prima volta entro due anni dall'entrata in vigore del regolamento (UE) [Omnibus VI sulle sostanze chimiche]."

Or. en

Emendamento 488
Sander Smit

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 9 – lettera -a (nuova)
Regolamento (UE) 2019/1009
Articolo 42 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-a bis) all'articolo 42, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
	"b) per modificare l'allegato II al fine di stabilire o modificare:
	i) categorie di materiali costituenti;

ii) prescrizioni applicabili a una o più categorie di materiali costituenti;

iii) per la CMC 7, criteri generali di sicurezza ed efficienza agronomica per i microrganismi e una metodologia che consenta ai fabbricanti di dimostrare la conformità a tali criteri e agli organismi notificati di confermare tale valutazione;"

Or. en

Motivazione

Ciò fornisce la base giuridica per il percorso basato sui criteri di cui all'emendamento 10. Alla Commissione è conferito il potere di stabilire criteri generali mediante atti delegati, analogamente all'approccio relativo ai detersivi. L'attuale meccanismo di cui all'articolo 42 richiede una valutazione ceppo per ceppo condotta dalla Commissione, il che è incompatibile con il ritmo dell'innovazione nel settore dei biostimolanti vegetali. Non sono stati aggiunti nuovi microrganismi dall'entrata in vigore del regolamento sui prodotti fertilizzanti, nonostante la continua domanda dell'industria.

Emendamento 489
Katrin Langensiepen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 9 – lettera b
Regolamento (UE) 2019/1009
Articolo 42 – paragrafo 4 bis – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4 bis. La Commissione ***può inoltre adottare*** atti delegati a norma del paragrafo 1 per modificare l'allegato II al fine di stabilire criteri e una metodologia per la valutazione di microrganismi diversi da quelli figuranti nell'allegato II che, in caso di dimostrazione della conformità a tali criteri nella valutazione della conformità del prodotto fertilizzante dell'UE secondo tale metodologia, possono essere utilizzati come materiale costituente nei prodotti fertilizzanti dell'UE. I criteri e la metodologia consentono di verificare che i microrganismi soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1, lettera b), e prevedono almeno	4 bis. La Commissione ***adotta*** atti delegati a norma del paragrafo 1 per modificare l'allegato II al fine di stabilire criteri e una metodologia per la valutazione di microrganismi diversi da quelli figuranti nell'allegato II che, in caso di dimostrazione ***da parte degli operatori economici*** della conformità a tali criteri nella valutazione della conformità del prodotto fertilizzante dell'UE secondo tale metodologia, possono essere utilizzati come materiale costituente nei prodotti fertilizzanti dell'UE ***dopo la verifica e la certificazione da parte di un organismo notificato***. I criteri e la metodologia

l'esame degli elementi seguenti:	consentono di verificare ***e di far certificare da parte di un organismo notificato*** che i microrganismi soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1, lettera b), e prevedono almeno l'esame degli elementi seguenti:

Or. en

Emendamento 490
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 9 – lettera b
Regolamento (UE) 2019/1009
Articolo 42 – paragrafo 4 bis – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4 bis. La Commissione può inoltre adottare atti delegati a norma del paragrafo 1 per modificare l'allegato II al fine di stabilire criteri e una metodologia per la valutazione di microrganismi diversi da quelli figuranti nell'allegato II che, in caso di dimostrazione della conformità a tali criteri nella valutazione della conformità del prodotto fertilizzante dell'UE secondo tale metodologia, possono essere utilizzati come materiale costituente nei prodotti fertilizzanti dell'UE. ***I criteri e la metodologia consentono*** di verificare che i microrganismi soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1, lettera b), e prevedono almeno l'esame degli elementi seguenti:	4 bis. La Commissione può inoltre adottare atti delegati a norma del paragrafo 1 per modificare l'allegato II al fine di stabilire criteri e una metodologia per la valutazione di microrganismi diversi da quelli figuranti nell'allegato II che, in caso di dimostrazione ***e verifica in maniera approfondita da parte del produttore e degli organismi notificati*** della conformità a tali criteri nella valutazione della conformità del prodotto fertilizzante dell'UE secondo tale metodologia, possono essere utilizzati come materiale costituente nei prodotti fertilizzanti dell'UE. ***Gli organismi notificati invitano altre autorità nazionali pertinenti, l'EFSA o il JRC a dare il loro contributo entro un ragionevole lasso di tempo al fine*** di verificare ***in maniera approfondita*** che i microrganismi soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1, lettera b), e prevedono almeno l'esame degli elementi seguenti:

Or. en

Emendamento 491
Salvatore De Meo, Flavio Tosi, Massimiliano Salini, Letizia Moratti

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 9 – lettera b
Regolamento (UE) 2019/1009
Articolo 42 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
4 bis. La Commissione può inoltre adottare atti delegati a norma del paragrafo 1 per modificare l'allegato II al fine di stabilire criteri e una metodologia per la valutazione di microrganismi diversi da quelli figuranti nell'allegato II che, in caso di dimostrazione della conformità a tali criteri nella valutazione della conformità del prodotto fertilizzante dell'UE secondo tale metodologia, possono essere utilizzati come materiale costituente nei prodotti fertilizzanti dell'UE. I criteri e la metodologia consentono di verificare che i microrganismi soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1, lettera b), e prevedono almeno l'esame degli elementi seguenti:	4 bis. La Commissione può inoltre adottare atti delegati a norma del paragrafo 1 per modificare l'allegato II al fine di stabilire criteri e una metodologia per la valutazione di microrganismi diversi da quelli figuranti nell'allegato II che, in caso di dimostrazione ***da parte di un fabbricante*** della conformità a tali criteri nella valutazione della conformità del prodotto fertilizzante dell'UE secondo tale metodologia, possono essere utilizzati come materiale costituente nei prodotti fertilizzanti dell'UE. I criteri e la metodologia ***definiscono specifiche disposizioni ai fini della protezione dei dati per i test e le relazioni sugli studi relativi ai microorganismi e*** consentono ***a un organismo notificato*** di verificare che i microrganismi soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1, lettera b), e prevedono almeno l'esame degli elementi seguenti:

Or. en

Emendamento 492
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 9 – lettera b
Regolamento (UE) 2019/1009
Articolo 42 – paragrafo 4 bis – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4 bis. La Commissione può inoltre adottare atti delegati a norma del paragrafo 1 per modificare l'allegato II al fine di stabilire	4 bis. La Commissione può inoltre adottare atti delegati a norma del paragrafo 1 per modificare l'allegato II al fine di stabilire

criteri e una metodologia per la valutazione di microrganismi diversi da quelli figuranti nell'allegato II che, in caso di dimostrazione della conformità a tali criteri nella valutazione della conformità del prodotto fertilizzante dell'UE secondo tale metodologia, possono essere utilizzati come materiale costituente nei prodotti fertilizzanti dell'UE. I criteri e la metodologia consentono di verificare che i microrganismi soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1, lettera b), e prevedono almeno l'esame degli elementi seguenti:	criteri e una metodologia per la valutazione di microrganismi diversi da quelli figuranti nell'allegato II che, in caso di dimostrazione ***da parte del produttore*** della conformità a tali criteri nella valutazione della conformità del prodotto fertilizzante dell'UE secondo tale metodologia, possono essere utilizzati come materiale costituente nei prodotti fertilizzanti dell'UE. I criteri e la metodologia consentono di verificare che i microrganismi soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1, lettera b), e prevedono almeno l'esame degli elementi seguenti:

Or. ro

Emendamento 493
Katrin Langensiepen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 10
Regolamento (UE) 2019/1009
Articolo 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) l'articolo 43 è soppresso;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 494
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 10
Regolamento (UE) 2019/1009
Articolo 43

Testo della Commissione	*Emendamento*

(10) ***l'***articolo 43 è ***soppresso***;	(10) ***all'***articolo 43 è ***aggiunto il paragrafo seguente:***
	"In deroga al paragrafo 1, la Commissione è autorizzata in via eccezionale a modificare diverse categorie di materiali costituenti mediante un unico atto delegato, in modo tempestivo e senza indebito ritardo, nei casi seguenti:
	a) per introdurre, modificare o sopprimere la stessa materia prima; oppure
	b) per introdurre, modificare o sopprimere gli stessi requisiti."

Or. en

Emendamento 495
Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 66 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 bis
	Modifiche del regolamento (CE) n. 1107/2009
	Il regolamento (CE) n. 1107/2009 è così modificato:
	(1) all'articolo 66, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
	"1. I prodotti fitosanitari non autorizzati non possono essere oggetto di messaggio pubblicitario. Qualsiasi pubblicità per un prodotto fitosanitario presenta i pittogrammi di pericolo e le avvertenze ed è accompagnata dalla frase "Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto". Queste parole e frasi sono facilmente leggibili e chiaramente distinguibili rispetto al

messaggio pubblicitario complessivo. I termini "prodotti fitosanitari" possono essere sostituiti da una descrizione più precisa del tipo di prodotto, come fungicida, insetticida o diserbante."

Or. en

Emendamento 496
Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 3 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 528/2012
Articolo 72 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 ter
	Modifiche del regolamento (UE) n. 528/2012
	Il regolamento (UE) n. 528/20121 è così modificato:
	(1) all'articolo 72, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
	"1. Oltre a rispettare il regolamento (CE) n. 1272/2008, qualsiasi annuncio pubblicitario di biocidi presenta i pittogrammi di pericolo e le avvertenze ed è accompagnato dalle frasi "Usare i biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto."
	Queste parole e frasi sono chiaramente distinguibili e leggibili rispetto al resto dell'annuncio.

Or. en

Emendamento 497
Pietro Fiocchi, Antonella Sberna

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1272/2008, e all'allegato I, punti 1.5.1.2 e 1.6, del regolamento (CE) n. 1272/2008 quale applicabile al [OP: inserire la data del giorno precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento], al [OP: inserire la data dell'ultimo giorno del mese successivo a ***35*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] le sostanze e le miscele possono essere classificate, etichettate e imballate conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 quale modificato dall'articolo 1, punti 2) e 3) del presente regolamento e dall'allegato I, punti 3) e 8), del presente regolamento.	In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1272/2008, e all'allegato I, punti 1.5.1.2 e 1.6, del regolamento (CE) n. 1272/2008 quale applicabile al [OP: inserire la data del giorno precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento], al [OP: inserire la data dell'ultimo giorno del mese successivo a ***47*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] le sostanze e le miscele possono essere classificate, etichettate e imballate conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 quale modificato dall'articolo 1, punti 2) e 3) del presente regolamento e dall'allegato I, punti 3) e 8), del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Il regolamento (UE) 2025/2439 rinvia di un anno diverse scadenze stabilite nel regolamento (UE) 2024/2865. Per garantire la coerenza all'interno del quadro CLP, i termini transitori di cui all'articolo 61, paragrafo 8, dovrebbero essere allineati di conseguenza. Un adeguamento uniforme di un anno eviterebbe tempistiche contrastanti, rafforzerebbe la certezza del diritto, sosterrebbe la semplificazione e offrirebbe ai fornitori il tempo sufficiente per adeguare i loro processi di classificazione, etichettatura e imballaggio.

Emendamento 498
Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1272/2008, e all'allegato I, punti 1.5.1.2 e 1.6, del	In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1272/2008, e all'allegato I, punti 1.5.1.2 e 1.6, del

regolamento (CE) n. 1272/2008 quale applicabile al [OP: inserire la data del giorno precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento], al [OP: inserire la data dell'ultimo giorno del mese successivo a ***35*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] le sostanze e le miscele possono essere classificate, etichettate e imballate conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 quale modificato dall'articolo 1, punti 2) e 3) del presente regolamento e dall'allegato I, punti 3) e 8), del presente regolamento.	regolamento (CE) n. 1272/2008 quale applicabile al [OP: inserire la data del giorno precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento], al [OP: inserire la data dell'ultimo giorno del mese successivo a ***47*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] le sostanze e le miscele possono essere classificate, etichettate e imballate conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 quale modificato dall'articolo 1, punti 2) e 3) del presente regolamento e dall'allegato I, punti 3) e 8), del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 499
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ewa Kopacz, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1272/2008, e all'allegato I, punti 1.5.1.2 e 1.6, del regolamento (CE) n. 1272/2008 quale applicabile al [OP: inserire la data del giorno precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento], al [OP: inserire la data dell'ultimo giorno del mese successivo a ***35*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] le sostanze e le miscele possono essere classificate, etichettate e imballate conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 quale modificato dall'articolo 1, punti 2) e 3) del presente regolamento e dall'allegato I, punti 3) e 8), del presente regolamento.	In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1272/2008, e all'allegato I, punti 1.5.1.2 e 1.6, del regolamento (CE) n. 1272/2008 quale applicabile al [OP: inserire la data del giorno precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento], al [OP: inserire la data dell'ultimo giorno del mese successivo a ***47*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] le sostanze e le miscele possono essere classificate, etichettate e imballate conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 quale modificato dall'articolo 1, punti 2) e 3) del presente regolamento e dall'allegato I, punti 3) e 8), del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 500
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1272/2008, e all'allegato I, punti 1.5.1.2 e 1.6, del regolamento (CE) n. 1272/2008 quale applicabile al [OP: inserire la data del giorno precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento], al [OP: inserire la data dell'ultimo giorno del mese successivo a ***35*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] le sostanze e le miscele possono essere classificate, etichettate e imballate conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 quale modificato dall'articolo 1, punti 2) e 3) del presente regolamento e dall'allegato I, punti 3) e 8), del presente regolamento.	In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1272/2008, e all'allegato I, punti 1.5.1.2 e 1.6, del regolamento (CE) n. 1272/2008 quale applicabile al [OP: inserire la data del giorno precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento], al [OP: inserire la data dell'ultimo giorno del mese successivo a ***23*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] le sostanze e le miscele possono essere classificate, etichettate e imballate conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 quale modificato dall'articolo 1, punti 2) e 3) del presente regolamento e dall'allegato I, punti 3) e 8), del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 501
Pietro Fiocchi, Antonella Sberna

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'allegato I, punti da 4) a 7), si applicano a decorrere dal 1º luglio ***2026***.	2. L'allegato I, punti da 4) a 7), si applicano a decorrere dal 1º luglio ***2027***.

Or. en

Motivazione

Il regolamento (UE) 2025/2439 rinvia di un anno diverse date di applicazione di cui al regolamento (UE) 2024/2865. Per garantire la coerenza in tutto il quadro CLP, i termini transitori di cui all'articolo 61, paragrafo 8, dovrebbero essere allineati di conseguenza. Uno spostamento uniforme di un anno evita tempistiche contrastanti, migliora la certezza del diritto e la semplificazione e dà ai fornitori il tempo sufficiente per adeguare i processi di classificazione, etichettatura e imballaggio in tutto il mercato interno.

Emendamento 502
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ewa Kopacz, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'allegato I, punti da 4) a 7), si applicano a decorrere dal 1º luglio ***2026***.	2. L'allegato I, punti da 4) a 7), si applicano a decorrere dal 1º luglio ***2027***.

Or. en

Emendamento 503
Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'allegato I, punti da 4) a 7), si applicano a decorrere dal 1º luglio ***2026***.	2. L'allegato I, punti da 4) a 7), si applicano a decorrere dal 1º luglio ***2027***.

Or. en

Emendamento 504
Pietro Fiocchi, Antonella Sberna

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'articolo 1, punti da 5) a 8), e l'allegato I, punti 1), 2) e 9), si applicano a decorrere dal 1º gennaio ***2028***.	3. L'articolo 1, punti da 5) a 8), e l'allegato I, punti 1), 2) e 9), si applicano a decorrere dal 1º gennaio ***2029***.

Or. en

Motivazione

Il regolamento (UE) 2025/2439 rinvia di un anno diverse date di applicazione e disposizioni transitorie di cui al regolamento (UE) 2024/2865. Per garantire la coerenza in tutto il quadro CLP, i termini transitori di cui all'articolo 61, paragrafo 8, dovrebbero essere allineati di conseguenza. Uno spostamento uniforme di un anno evita tempistiche contrastanti, migliora la certezza del diritto e la semplificazione e dà ai fornitori il tempo sufficiente per adeguare i processi di classificazione, etichettatura e imballaggio.

Emendamento 505
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ewa Kopacz, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'articolo 1, punti da 5) a 8), e l'allegato I, punti 1), 2) e 9), si applicano a decorrere dal 1º gennaio ***2028***.	3. L'articolo 1, punti da 5) a 8), e l'allegato I, punti 1), 2) e 9), si applicano a decorrere dal 1º gennaio ***2029***.

Or. en

Emendamento 506
Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'articolo 1, punti da 5) a 8), e l'allegato I, punti 1), 2) e 9), si applicano a decorrere dal 1º gennaio ***2028***.	3. L'articolo 1, punti da 5) a 8), e l'allegato I, punti 1), 2) e 9), si applicano a decorrere dal 1º gennaio ***2029***.

Or. en

Emendamento 507
Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'articolo 1, punti 1), 2) e 3), e l'allegato I, punti 3) e 8), si applicano a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a ***36*** mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].	4. L'articolo 1, punti 1), 2) e 3), e l'allegato I, punti 3) e 8), si applicano a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a ***48*** mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Emendamento 508
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ewa Kopacz, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'articolo 1, punti 1), 2) e 3), e l'allegato I, punti 3) e 8), si applicano a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a ***36*** mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].	4. L'articolo 1, punti 1), 2) e 3), e l'allegato I, punti 3) e 8), si applicano a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a ***48*** mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Emendamento 509
Pietro Fiocchi, Antonella Sberna

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'articolo 1, punti 1), 2) e 3), e l'allegato I, punti 3) e 8), si applicano a	4. L'articolo 1, punti 1), 2) e 3), e l'allegato I, punti 3) e 8), si applicano a

decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a ***36*** mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].	decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a ***48*** mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è volto ad allineare le date di applicazione dell'articolo 1, punti 1), 2) e 3), e dell'allegato I, punti 3) e 8), all'articolo 61, paragrafo 9, aggiornato.

Emendamento 510
Majdouline Sbai

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. L'articolo 2, punti da 1) a 8), si applica a decorrere dal [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento].	5. L'articolo 2, punti da 1) a ***3) e da 4)*** a 8), si applica a decorrere dal [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Motivazione

Modifica redazionale alla luce dell'emendamento della stessa autrice relativo a un nuovo punto 3 bis) dell'articolo 2.

Emendamento 511
Majdouline Sbai

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. L'articolo 2, punto 3 bis), si applica a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]

Or. en

Motivazione

Il divieto delle PFAS dovrebbe applicarsi entro 18 mesi, come proposto dai soggetti autori del fascicolo nel contesto della restrizione universale delle PFAS.

Emendamento 512
Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato I – punto 1.2.1.4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) nell'allegato I, il punto 1.2.1.4 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"1.2.1.4.	
Le dimensioni dell'etichetta e di ogni pittogramma sono le seguenti:	
Tabella 1.3	
Dimensioni minime delle etichette e dei pittogrammi	
[...]	
";"	

Or. en

Emendamento 513
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato I – punto 1.2.1.4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
"1.2.1.4. Le dimensioni dell'etichetta e di	"1.2.1.4. Le dimensioni dell'etichetta e di

ogni pittogramma sono le seguenti:	ogni pittogramma***, nonché le dimensioni dei caratteri,*** sono le seguenti:

Or. en

Emendamento 514
Martin Hojsík, Michal Wiezik, Pascal Canfin, Grégory Allione

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato XI – sezione 1.2.1.4. – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le dimensioni dell'etichetta e di ogni pittogramma sono le seguenti:	Le dimensioni dell'etichetta e di ogni pittogramma***, nonché le dimensioni dei caratteri,*** sono le seguenti:

Or. en

Emendamento 515
Martin Hojsík, Michal Wiezik, Pascal Canfin, Grégory Allione

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato I – punto 1.2.1.4. – tabella 1.3 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Dimensioni minime delle etichette e dei pittogrammi	Dimensioni minime delle etichette e dei pittogrammi ***per sostanze e miscele disponibili nel corso di attività industriali o professionali in transazioni dirette da impresa a impresa***

Or. en

Motivazione

Collegato alle modifiche successive, in cui si suggerisce di distinguere tra B2B (con regole flessibili sulle dimensioni dei caratteri) e B2C.

Emendamento 516
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato I – punto 1.2.1.4 – tabella 1.3 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Dimensioni minime delle etichette ***e*** dei pittogrammi	Dimensioni minime delle etichette***,*** dei pittogrammi ***e dei caratteri***

Or. en

Emendamento 517
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato I – punto 1.2.1.5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) nell'allegato I, il punto 1.2.1.5 è soppresso;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 518
Martin Hojsík, Michal Wiezik, Pascal Canfin, Grégory Allione, Yvan Verougstraete

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato I – punto 1.2.1.5.

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) nell'allegato I, il punto 1.2.1.5 è	(2) nell'allegato I, il punto 1.2.1.5 è

soppresso;

sostituito dal seguente:

"1.2.1.5 Il testo sull'etichetta delle sostanze e delle miscele a disposizione del pubblico presenta le seguenti caratteristiche:

a) stampata in nero su sfondo bianco;

b) la distanza tra due righe è almeno il 120 % della dimensione del carattere;

c) si utilizza un solo tipo di carattere facilmente leggibile e senza grazie;

d) la spaziatura è adeguata per consentire la facile leggibilità del tipo di carattere prescelto.

Per l'etichettatura di un imballaggio interno il cui contenuto non supera i 10 ml, la dimensione del carattere può essere inferiore a quella indicata nella tabella 1.3, purché rimanga facilmente leggibile, qualora si ritenga importante apporre l'indicazione più critica, come l'indicazione di pericolo o l'indicazione EUH, e l'imballaggio esterno soddisfi i requisiti di cui all'articolo 17.

Testo sull'etichetta dei prodotti disponibili nel corso di attività industriali o professionali nell'ambito di transazioni dirette da impresa a impresa:

Il testo dell'etichetta deve essere leggibile. "Leggibilità": l'apparenza fisica delle informazioni, tramite le quali l'informazione è visivamente accessibile e che è determinata da diversi fattori, tra cui le dimensioni del carattere, la spaziatura tra lettere e righe, lo spessore, il tipo di colore, la proporzione tra larghezza e altezza delle lettere, la superficie del materiale nonché il contrasto significativo tra scritta e sfondo.

Presenta almeno le seguenti caratteristiche:

a) stampato in un colore contrastante rispetto allo sfondo;

b) si utilizza un solo tipo di carattere facilmente leggibile e senza grazie;

c) la spaziatura è adeguata per consentire la facile leggibilità del tipo di carattere prescelto;

d) l'interlinea è adeguata per consentire la facile leggibilità del tipo di carattere prescelto ed evitare la sovrapposizione delle righe del testo;

e) una dimensione adeguata del carattere in funzione delle dimensioni dell'etichetta e degli elementi dell'etichetta prescritti."

Or. en

Motivazione

La Commissione europea elimina le regole di formattazione chiare che sono necessarie per garantire l'applicabilità delle norme. Pertanto, l'emendamento reintroduce le norme nel regolamento CLP, ma offre flessibilità rispetto alle norme sull'etichettatura delle sostanze chimiche nel corso di attività commerciali nelle vendite dirette da impresa a impresa.

Emendamento 519
Majdouline Sbai

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato I – punto 1.2.1.5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) nell'allegato I, il punto 1.2.1.5 è ***soppresso***;	(2) nell'allegato I, il punto 1.2.1.5 è ***sostituito dal seguente:***
	"1.2.1.5 Il testo dell'etichetta deve essere leggibile. "Leggibilità": l'apparenza fisica delle informazioni, tramite le quali l'informazione è visivamente accessibile e che è determinata da diversi fattori, tra cui le dimensioni del carattere, la spaziatura tra lettere e righe, lo spessore, il tipo di colore, la proporzione tra larghezza e altezza delle lettere, la superficie del materiale nonché il contrasto significativo tra scritta e sfondo.

Presenta almeno le seguenti caratteristiche:

a) stampato in un colore contrastante rispetto allo sfondo;

b) si utilizza un solo tipo di carattere facilmente leggibile e senza grazie;

c) la distanza tra due righe è almeno il 120 % della dimensione del carattere;

d) la spaziatura è adeguata per consentire la facile leggibilità del tipo di carattere prescelto.

f) una dimensione adeguata del carattere in funzione delle dimensioni dell'etichetta e degli elementi dell'etichetta prescritti.

Per le sostanze o le miscele immesse sul mercato rivolte al pubblico, gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17, paragrafo 1, sono riportati in caratteri di dimensione pari o superiore a 1,2 mm. Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm2, l'altezza della x della dimensione dei caratteri di cui al paragrafo 2 è pari o superiore a 0,9 mm."

Or. en

Motivazione

A basic requirement of good readability is line spacing. Unfortunately, proper line spacing is not always respected. For that reason, the recently revised CLP Regulation introduced the generic requirement of 120% line spacing in all cases. This should be maintained. When it comes to font sizes, it is important to distinguish between B2B and B2C. While relevant arguments have been put forward that flexibility is needed for B2B labelling, not least in light of the availability of material safety data sheets for business operators, minimum font size should clearly be established for products for sale to the general public to ensure proper readability of hazard information. It is of paramount importance to ensure that consumer are properly informed of the hazards of a substance or a mixture. That requires that the obligation of minimum font size as established in the latest revision is retained for B2C. A minimum font size with an x-height of 1,2 mm is required for food labelling pursuant to Regulation (EU) No 1169/2011 on the provision of food information to consumers. This is the bare minimum and should obviously also be established in case of hazardous substances or mixtures. In analogy to that Regulation, a smaller minimum font size would be allowed for small packaging.

Emendamento 520
Nikola Minchev

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato I – punto 1.2.1.5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) nell'allegato I, il punto 1.2.1.5 è ***soppresso***;	(2) nell'allegato I, il punto 1.2.1.5 è ***sostituito dal seguente:***
	"1.2.1.5 Il testo dell'etichetta deve essere leggibile. "Leggibilità": l'apparenza fisica delle informazioni, tramite le quali l'informazione è visivamente accessibile e che è determinata da diversi fattori, tra cui le dimensioni del carattere, la spaziatura tra lettere e righe, lo spessore, il tipo di colore, la proporzione tra larghezza e altezza delle lettere, la superficie del materiale nonché il contrasto significativo tra scritta e sfondo.
	Per garantirne la facilità di lettura, l'etichetta presenta tutte le seguenti caratteristiche:
	a) netto contrasto tra il testo dell'etichetta e lo sfondo;
	b) un'adeguata dimensione dei caratteri rispetto alle dimensioni dell'etichetta;
	c) un'adeguata spaziatura;
	d) un'adeguata interlinea che garantisca che le righe non si sovrappongano."

Or. en

Emendamento 521
Anne-Sophie Frigout, Mathilde Androuët, Silvia Sardone, Marie-Luce Brasier-Clain, Valérie Deloge, Antonín Staněk, Virginie Joron

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1272/2008

Allegato I – punto 1.2.1.5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) nell'allegato I, il punto 1.2.1.5 è ***soppresso***;	(2) nell'allegato I, il punto 1.2.1.5 è ***sostituito dal seguente:***
	"1.2.1.5 Il testo riportato sull'etichetta deve essere leggibile. La leggibilità è valutata sulla base della chiarezza generale delle informazioni, tenendo conto in particolare delle dimensioni dei caratteri, del contrasto con lo sfondo e delle caratteristiche materiali dell'imballaggio. La valutazione di tale requisito è effettuata in modo proporzionato e pragmatico, tenendo pienamente conto dei vincoli fisici e tecnici dell'imballaggio, delle sue dimensioni e dell'utilizzatore cui è destinato il prodotto.";

Or. fr

Emendamento 522
Salvatore De Meo, Flavio Tosi, Massimiliano Salini, Letizia Moratti

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato I – punto 1.2.1.5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) nell'allegato I, il punto 1.2.1.5 è ***soppresso;***	(2) nell'allegato I, il punto 1.2.1.5 è ***sostituito dal seguente:***
	"1.2.1.5 Il testo dell'etichetta deve essere leggibile. "Leggibilità": l'apparenza fisica delle informazioni, tramite le quali l'informazione è visivamente accessibile e che è determinata da diversi fattori, tra cui le dimensioni del carattere, la spaziatura tra lettere e righe, lo spessore, il tipo di colore, la proporzione tra larghezza e altezza delle lettere, la

	superficie del materiale nonché il contrasto significativo tra scritta e sfondo."

Or. en

Emendamento 523
Pietro Fiocchi, Antonella Sberna

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato I – punto 1.2.1.5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) nell'allegato I, il punto 1.2.1.5 è ***soppresso***;	(2) nell'allegato I, il punto 1.2.1.5 è ***sostituito dal seguente:***
	"1.2.1.5 Il testo dell'etichetta deve essere leggibile. "Leggibilità": l'apparenza fisica delle informazioni, tramite le quali l'informazione è visivamente accessibile e che è determinata da diversi fattori, tra cui le dimensioni del carattere, la spaziatura tra lettere e righe, lo spessore, il tipo di colore, la proporzione tra larghezza e altezza delle lettere, la superficie del materiale nonché il contrasto significativo tra scritta e sfondo."

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce i fattori che determinano la leggibilità delle etichette, aspetto essenziale in quanto i consumatori spesso si affidano esclusivamente alle etichette per le informazioni sui pericoli. Specificare elementi come il contrasto, il carattere tipografico, la spaziatura, il materiale e la disposizione grafica consente un'efficace comunicazione dei pericoli senza imporre vincoli inutili per i prodotti per uso professionale. I riferimenti agli orientamenti dell'ECHA non sono necessari, poiché i compiti di formattazione dell'etichetta sono già contemplati dall'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Emendamento 524
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ewa Kopacz, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Adam

Jarubas

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato I – punto 1.2.1.5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) nell'allegato I, il punto 1.2.1.5 è ***soppresso;***	(2) nell'allegato I, il punto 1.2.1.5 è ***sostituito dal seguente:***
	"1.2.1.5 Il testo dell'etichetta deve essere leggibile. "Leggibilità": l'apparenza fisica delle informazioni, tramite le quali l'informazione è visivamente accessibile e che è determinata da diversi fattori, tra cui le dimensioni del carattere, la spaziatura tra lettere e righe, lo spessore, il tipo di colore, la proporzione tra larghezza e altezza delle lettere, la superficie del materiale nonché il contrasto significativo tra scritta e sfondo."

Or. en

Emendamento 525
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato I – punto 1.5.1.2

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.5.1.2. Se si applica il punto 1.5.1.1, l'etichetta apposta su un imballaggio interno contiene almeno pittogrammi di pericolo, avvertenze, l'identificatore del prodotto di cui all'articolo 18, paragrafo 2, per le sostanze oppure il nome commerciale o la designazione di cui all'articolo 18,	1.5.1.2. Se si applica il punto 1.5.1.1, l'etichetta apposta su un imballaggio interno contiene almeno pittogrammi di pericolo, avvertenze, l'identificatore del prodotto di cui all'articolo 18, paragrafo 2, per le sostanze oppure il nome commerciale o la designazione di cui all'articolo 18,

paragrafo 3, lettera a), per le miscele, nonché il nome e il contatto digitale dei fornitori della sostanza o miscela.	paragrafo 3, lettera a), per le miscele, nonché il nome e il contatto digitale dei fornitori della sostanza o miscela ***e il numero di telefono***.

Or. en

Emendamento 526
Salvatore De Meo, Flavio Tosi, Massimiliano Salini, Letizia Moratti

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato I – punto 1.5.1.2

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.5.1.2. Se si applica il punto 1.5.1.1, l'etichetta apposta su un imballaggio interno contiene almeno pittogrammi di pericolo***, avvertenze***, l'identificatore del prodotto di cui all'articolo 18, paragrafo 2, per le sostanze oppure il nome commerciale o la designazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, lettera a), per le miscele, nonché il nome e il contatto digitale dei fornitori della sostanza o miscela.	1.5.1.2. Se si applica il punto 1.5.1.1, l'etichetta apposta su un imballaggio interno contiene almeno pittogrammi di pericolo, l'identificatore del prodotto di cui all'articolo 18, paragrafo 2, per le sostanze oppure il nome commerciale o la designazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, lettera a), per le miscele, nonché il nome***, il numero di telefono*** e***/o*** il contatto digitale dei fornitori della sostanza o miscela.

Or. en

Emendamento 527
Silvia Sardone, Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Roberto Vannacci, Anne-Sophie Frigout, Mathilde Androuët, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato I – punto 1.5.1.2

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.5.1.2. Se si applica il punto 1.5.1.1, l'etichetta apposta su un imballaggio interno contiene almeno	1.5.1.2. Se si applica il punto 1.5.1.1, l'etichetta apposta su un imballaggio interno contiene almeno

pittogrammi di pericolo***, avvertenze***, l'identificatore del prodotto di cui all'articolo 18, paragrafo 2, per le sostanze oppure il nome commerciale o la designazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, lettera a), per le miscele, nonché il nome e il contatto digitale dei fornitori della sostanza o miscela.	pittogrammi di pericolo, l'identificatore del prodotto di cui all'articolo 18, paragrafo 2, per le sostanze oppure il nome commerciale o la designazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, lettera a), per le miscele, nonché il nome e il contatto digitale ***o il numero di telefono*** dei fornitori della sostanza o miscela.

Or. en

Emendamento 528
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ewa Kopacz, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato I – punto 1.5.1.2

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.5.1.2. Se si applica il punto 1.5.1.1, l'etichetta apposta su un imballaggio interno contiene almeno pittogrammi di pericolo***, avvertenze***, l'identificatore del prodotto di cui all'articolo 18, paragrafo 2, per le sostanze oppure il nome commerciale o la designazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, lettera a), per le miscele, nonché il nome ***e*** il contatto digitale dei fornitori della sostanza o miscela.	1.5.1.2. Se si applica il punto 1.5.1.1, l'etichetta apposta su un imballaggio interno contiene almeno pittogrammi di pericolo, l'identificatore del prodotto di cui all'articolo 18, paragrafo 2, per le sostanze oppure il nome commerciale o la designazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, lettera a), per le miscele, nonché il nome***, il numero di telefono o*** il contatto digitale dei fornitori della sostanza o miscela.

Or. en

Emendamento 529
Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato I – punto 1.5.1.2

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.5.1.2. Se si applica il punto 1.5.1.1, l'etichetta apposta su un imballaggio interno contiene almeno pittogrammi di pericolo***, avvertenze***, l'identificatore del prodotto di cui all'articolo 18, paragrafo 2, per le sostanze oppure il nome commerciale o la designazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, lettera a), per le miscele, nonché il nome ***e*** il contatto digitale dei fornitori della sostanza o miscela.	1.5.1.2. Se si applica il punto 1.5.1.1, l'etichetta apposta su un imballaggio interno contiene almeno pittogrammi di pericolo, l'identificatore del prodotto di cui all'articolo 18, paragrafo 2, per le sostanze oppure il nome commerciale o la designazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, lettera a), per le miscele, nonché il nome***, il numero di telefono o*** il contatto digitale dei fornitori della sostanza o miscela.

Or. en

Emendamento 530
Pietro Fiocchi, Antonella Sberna

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato I – punto 1.5.1.2

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.5.1.2. Se si applica il punto 1.5.1.1, l'etichetta apposta su un imballaggio interno contiene almeno pittogrammi di pericolo***, avvertenze***, l'identificatore del prodotto di cui all'articolo 18, paragrafo 2, per le sostanze oppure il nome commerciale o la designazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, lettera a), per le miscele, nonché il nome ***e*** il contatto digitale dei fornitori della sostanza o miscela.	1.5.1.2. Se si applica il punto 1.5.1.1, l'etichetta apposta su un imballaggio interno contiene almeno pittogrammi di pericolo, l'identificatore del prodotto di cui all'articolo 18, paragrafo 2, per le sostanze oppure il nome commerciale o la designazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, lettera a), per le miscele, nonché il nome***, il numero di telefono o*** il contatto digitale dei fornitori della sostanza o miscela;

Or. en

Motivazione

L'emendamento migliora la coerenza tra il CLP e il regolamento riveduto sui detergenti e i tensioattivi, che richiede un numero di telefono sulle etichette. Consentire l'indicazione del nome del fornitore con un numero di telefono o un contatto digitale sull'imballaggio interno allinea le norme dell'UE, favorisce un rispetto uniforme e garantisce informazioni di contatto proporzionate per gli imballaggi con vincoli di spazio. La rimozione dell'avvertenza è

giustificata, in quanto il pittogramma di pericolo indica già chiaramente il pericolo senza ridurre la protezione.

Emendamento 531
Silvia Sardone, Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Roberto Vannacci, Anne-Sophie Frigout, Mathilde Androuët, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 4
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato I – punto 1.5.2.4 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.5.2.4. Etichettatura di imballaggi che non contengono una quantità superiore a ***10*** ml	1.5.2.4. Etichettatura di imballaggi che non contengono una quantità superiore a ***100*** ml

Or. en

Emendamento 532
Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 4
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato I – punto 1.5.2.4 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.5.2.4. Etichettatura di imballaggi che non contengono una quantità superiore a ***10*** ml	1.5.2.4. Etichettatura di imballaggi che non contengono una quantità superiore a ***75*** ml

Or. en

Emendamento 533
Pietro Fiocchi, Antonella Sberna

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 4
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato I – punto 1.5.2.4 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.5.2.4. Etichettatura di imballaggi che non contengono una quantità superiore a ***10*** ml	1.5.2.4. Etichettatura di imballaggi che non contengono una quantità superiore a ***75*** ml

Or. en

Motivazione

Per allinearsi all'articolo 29, paragrafo 2, proposto, l'emendamento istituisce un regime specifico per gli imballaggi fino a 75 ml, che consente un insieme ridotto di elementi dell'etichetta conformemente all'allegato I, punto 1.5.2.4. Tale approccio garantisce una soluzione proporzionata e pratica per gli imballaggi di piccole dimensioni, in cui le limitazioni di spazio rendono difficile un'etichettatura completa, pur continuando a garantire la sicurezza e la conformità normativa.

Emendamento 534
Silvia Sardone, Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Roberto Vannacci, Anne-Sophie Frigout, Mathilde Androuët, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 5
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato I – punto 1.5.2.4.1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.5.2.4.1. Gli elementi dell'etichetta prescritti all'articolo 17 possono essere omessi dall'imballaggio interno se il contenuto dell'imballaggio interno non supera i ***10*** ml e l'imballaggio esterno soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, e in una delle condizioni seguenti:	1.5.2.4.1. Gli elementi dell'etichetta prescritti all'articolo 17 possono essere omessi dall'imballaggio interno se il contenuto dell'imballaggio interno non supera i ***100*** ml e l'imballaggio esterno soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, e in una delle condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 535
Pietro Fiocchi, Antonella Sberna

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 5

Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato I – punto 1.5.2.4.1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.5.2.4.1. Gli elementi dell'etichetta prescritti all'articolo 17 possono essere omessi dall'imballaggio interno se il contenuto dell'imballaggio interno non supera i ***10*** ml e l'imballaggio esterno soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, e in una delle condizioni seguenti:	1.5.2.4.1. Gli elementi dell'etichetta prescritti all'articolo 17 possono essere omessi dall'imballaggio interno se il contenuto dell'imballaggio interno non supera i ***75*** ml e l'imballaggio esterno soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, e in una delle condizioni seguenti:

Or. en

Motivazione

L'emendamento introduce una deroga mirata per i contenitori interni fino a 75 ml in cui tutti gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento CLP figurano sull'imballaggio esterno. Affronta i vincoli di spazio e linguistici senza compromettere la sicurezza, in quanto le informazioni complete sui pericoli rimangono disponibili presso il punto vendita e di utilizzo. Rispetto a un limite di 10 ml, 75 ml riflettono meglio i piccoli formati comuni, sgravando concretamente le PMI pur mantenendo un elevato livello di protezione.

Emendamento 536
Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 5
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato I – sezione 1.5.2.4.1 – frase introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.5.2.4.1. Gli elementi dell'etichetta prescritti all'articolo 17 possono essere omessi dall'imballaggio interno se il contenuto dell'imballaggio interno non supera i ***10*** ml e l'imballaggio esterno soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, e in una delle condizioni seguenti:	1.5.2.4.1. Gli elementi dell'etichetta prescritti all'articolo 17 possono essere omessi dall'imballaggio interno se il contenuto dell'imballaggio interno non supera i ***75*** ml e l'imballaggio esterno soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, e in una delle condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 537
Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 5
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato I – sezione 1.5.2.4.1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) per la sostanza o miscela è prescritta l'etichettatura conformemente all'allegato II, parte 1 o 2***, ad eccezione dell'allegato II, parte 2, punto 2.8,*** e non è classificata in nessuna delle seguenti classi e categorie di pericolo:	b) per la sostanza o miscela è prescritta l'etichettatura conformemente all'allegato II, parti 1 o 2, e non è classificata in nessuna delle seguenti classi e categorie di pericolo:

Or. en

Emendamento 538
Majdouline Sbai

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 5
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato I – sezione 1.5.2.4.1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) per la sostanza o miscela è prescritta l'etichettatura conformemente all'allegato II, parte 1 o 2***, ad eccezione dell'allegato II, parte 2, punto 2.8,*** e non è classificata in nessuna delle seguenti classi e categorie di pericolo:	b) per la sostanza o miscela è prescritta l'etichettatura conformemente all'allegato II, parti 1 o 2, e non è classificata in nessuna delle seguenti classi e categorie di pericolo:

Or. en

(Connesso all'emendamento relativo alla lettera b, nuova lettera f bis) del presente punto della stessa autrice.)

Motivazione

La sensibilizzazione della pelle è un grave pericolo per la salute. Non dovrebbe essere consentito omettere la corrispondente dicitura obbligatoria per l'etichettatura EUH 208

"Contiene (denominazione della sostanza sensibilizzante). Può produrre una reazione allergica" dall'imballaggio interno delle piccole confezioni.

Emendamento 539
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 5
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato I – sezione 1.5.2.4.1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) per la sostanza o miscela è prescritta l'etichettatura conformemente all'allegato II, parte 1 o ***2, ad eccezione dell'allegato II***, ***parte*** 2, ***punto 2.8***, e non è classificata in nessuna delle seguenti classi e categorie di pericolo:	b) per la sostanza o miscela è prescritta l'etichettatura conformemente all'allegato II, parte 1 o 2, e non è classificata in nessuna delle seguenti classi e categorie di pericolo:

Or. en

Emendamento 540
Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 5
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato I – sezione 1.5.2.4.1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) corrosione cutanea, categoria 1, tutte le sottocategorie;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 541
Christian Doleschal

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 5
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato I – sezione 1.5.2.4.1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) gravi lesioni oculari, categoria 1;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 542
Majdouline Sbai

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 5
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato I – sezione 1.5.2.4.1 – lettera b – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) sensibilizzazione della pelle, tutte le categorie;

Or. en

(connesso all'emendamento relativo alla lettera b del presente punto dello stesso autore.)

Motivazione

La sensibilizzazione della pelle è un grave pericolo per la salute. Non dovrebbe essere consentito omettere la corrispondente dicitura obbligatoria per l'etichettatura EUH 208 "Contiene (denominazione della sostanza sensibilizzante). Può produrre una reazione allergica" dall'imballaggio interno delle piccole confezioni. A tal fine, non è sufficiente sopprimere il riferimento al punto 2.8 della parte 2 dell'allegato II, come è stato fatto anche dal Consiglio, ma occorre anche aggiungere questa categoria all'elenco delle classi di pericolo che non possono beneficiare di tale esenzione.

Emendamento 543
Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 5
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato I – sezione 1.5.2.4.1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) pericolo in caso di aspirazione;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 544
Silvia Sardone, Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Roberto Vannacci, Anne-Sophie Frigout, Mathilde Androuët, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 7
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato I – sezione 1.5.2.4.3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) la quantità contenuta nell'imballaggio non è superiore a ***10*** ml;	a) la quantità contenuta nell'imballaggio non è superiore a ***100*** ml;

Or. en

Emendamento 545
Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 7
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato I – sezione 1.5.2.4.3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) la quantità contenuta nell'imballaggio non è superiore a ***10*** ml;	a) la quantità contenuta nell'imballaggio non è superiore a ***75*** ml;

Or. en

Emendamento 546
Pietro Fiocchi, Antonella Sberna

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 7

Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato I – punto 1.5.2.4.3. – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) la quantità contenuta nell'imballaggio non è superiore a ***10*** ml;	a) la quantità contenuta nell'imballaggio non è superiore a ***75*** ml;

Or. en

Motivazione

Allineamento con la proposta relativa all'articolo 29, paragrafo 2: l'emendamento consente di ridurre gli elementi dell'etichetta per gli imballaggi fino a 75 ml, in linea con l'allegato I, punto 1.5.2.4. Ciò garantisce proporzionalità e praticità per gli imballaggi di piccole dimensioni con limiti di spazio, mantenendo nel contempo la sicurezza e la conformità.

Emendamento 547
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 7
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato I – punto 1.5.2.4.3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la sostanza o miscela non richiede l'etichettatura conformemente all'allegato II, parte 1 o 2***, ad eccezione dell'allegato II, parte 2, punto 2.8***;	b) la sostanza o miscela non richiede l'etichettatura conformemente all'allegato II, parte 1 o 2;

Or. en

Emendamento 548
Majdouline Sbai

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 7
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato I – punto 1.5.2.4.3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la sostanza o miscela non richiede l'etichettatura conformemente all'allegato II, parte 1 o 2***, ad eccezione dell'allegato II, parte 2, punto 2.8***;	b) la sostanza o miscela non richiede l'etichettatura conformemente all'allegato II, parte 1 o 2;

Or. en

Motivazione

La sensibilizzazione della pelle è un grave pericolo per la salute. Non dovrebbe essere consentito omettere la corrispondente dicitura obbligatoria per l'etichettatura EUH 208 "Contiene (denominazione della sostanza sensibilizzante). Può produrre una reazione allergica" dall'imballaggio interno delle piccole confezioni.

Emendamento 549
Majdouline Sbai

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 7 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato I – punto 1.5.2.4.3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) nell'allegato I, è aggiunto il punto 1.5.2.4.3 bis:
	"1.5.2.4.3 bis Se si applica il punto 1.5.2.4.3, l'etichetta dell'imballaggio deve riportare l'identificatore del prodotto di cui all'articolo 18, paragrafo 2, per le sostanze oppure il nome commerciale o la designazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, lettera a), per le miscele, e, se del caso, i pittogrammi di pericolo "GHS01" o "GHS05".

Or. en

Motivazione

I pittogrammi di pericolo per le sostanze esplosive (GHS01) e per le sostanze corrosive (GHS05), se del caso, devono sempre figurare sull'etichetta, anche per i piccoli imballaggi.

Emendamento 550
Pietro Fiocchi, Antonella Sberna

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 7 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato I – punto 1.5.2.5 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) nell'allegato I, è aggiunto il punto 1.5.2.5. bis.:
	"1.5.2.5. bis. Etichettatura di contenitori tecnici che sono parte integrante di un sistema di apparecchiature il cui contenuto non supera i 150 ml.
	Gli elementi dell'etichetta prescritti all'articolo 17 possono essere ridotti a norma del punto 1.5.2.5. bis. 2 nonché 1.5.2.5. bis. 3 dove:
	a) la quantità contenuta nell'imballaggio interno non è superiore a 150 ml;
	b) sull'imballaggio esterno sono riportate informazioni complete sull'etichetta di pericolo;
	c) le informazioni complete sull'etichetta di pericolo sono accompagnate da istruzioni per conservarle con l'apparecchiatura; e
	d) l'imballaggio interno è un'unità sostituibile che contiene sostanze o miscele e le rilascia in modo controllato quando funziona come parte di un sistema di apparecchiature e che deve essere inserita nell'apparecchiatura del sistema durante il funzionamento dello stesso."

Or. en

Motivazione

La deroga proposta si applicherebbe ai contenitori tecnici integrati in apparecchiature, come le cartucce a getto d'inchiostro di capacità inferiore a 150 ml, nel cui imballaggio esterno sono fornite informazioni CLP complete sui pericoli. Poiché cartucce e stampanti sono progettate come un unico sistema, lo spazio delle etichette sulle cartucce è molto limitato e le

etichette pieghevoli non possono essere utilizzate senza influire sull'installazione o sulla funzione. Di conseguenza, il CLP non offre alcuna pratica soluzione di etichettatura multilingue per le cartucce.

Emendamento 551
Pietro Fiocchi, Antonella Sberna

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 7 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato I – punto 1.5.2.5 bis ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 ter) Nell'allegato I, è aggiunto il punto 1.5.2.5. bis ter:
	"1.5.2.5. bis ter Se si applica il punto 1.5.2.5. bis, l'etichetta sull'imballaggio interno e su qualsiasi imballaggio intermedio contiene almeno:
	a) l'identificativo del prodotto conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, per le sostanze e all'articolo 18, paragrafo 3, lettera a), per le miscele;
	b) se del caso, il pittogramma;
	c) se del caso, l'identificatore unico di formula;
	d) il nome, il nome registrato o il marchio di fabbrica del fornitore; e
	e) il numero di telefono o il contatto digitale."

Or. en

Motivazione

La deroga proposta si applicherebbe ai contenitori tecnici integrati in apparecchiature, come le cartucce a getto d'inchiostro di capacità inferiore a 150 ml, nel cui imballaggio esterno sono fornite informazioni CLP complete sui pericoli. Poiché cartucce e stampanti sono progettate come un unico sistema, lo spazio delle etichette sulle cartucce è molto limitato e le etichette pieghevoli non possono essere utilizzate senza influire sull'installazione o sulla funzione. Di conseguenza, il CLP non offre alcuna pratica soluzione di etichettatura multilingue per le cartucce.

Emendamento 552
Pietro Fiocchi, Antonella Sberna

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 7 quater (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato I – punto 1.5.2.5 bis quater

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 quater) Nell'allegato I, è aggiunto il punto 1.5.2.5. bis quater:
	"1.5.2.5 bis quater: Se si applica il punto 1.5.2.5 bis e il contenuto dell'imballaggio interno non supera i 30 ml, le informazioni richieste dal punto 1.5.2.5 bis possono essere ulteriormente ridotte in modo che l'etichetta dell'imballaggio interno e di qualsiasi imballaggio intermedio contenga almeno:
	a) l'identificativo del prodotto conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, per le sostanze e all'articolo 18, paragrafo 3, lettera a), per le miscele; e
	b) se del caso, i seguenti pittogrammi: GHS01, GHS05, GHS06, GHS08.
	Ove vengano assegnati più di due pittogrammi, GHS06 e GHS08 possono avere la precedenza su GHS01 e GHS05. Qualora si applichi tale esenzione, i pittogrammi possono essere ridotti a 5 mm x 5 mm."

Or. en

Motivazione

La deroga proposta si applicherebbe ai contenitori tecnici integrati in apparecchiature, come le cartucce a getto d'inchiostro di capacità inferiore a 150 ml, nel cui imballaggio esterno sono fornite informazioni CLP complete sui pericoli. Poiché cartucce e stampanti sono progettate come un unico sistema, lo spazio delle etichette sulle cartucce è molto limitato e le etichette pieghevoli non possono essere utilizzate senza influire sull'installazione o sulla funzione. Di conseguenza, il CLP non offre alcuna pratica soluzione di etichettatura multilingue per le cartucce.

Emendamento 553
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 8
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato I – punto 1.6 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) il numero di telefono del fornitore o dei fornitori richiesto a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), e, se del caso, dell'articolo 25, paragrafo 6, e dell'allegato I, punto 1.5.1.2.

Or. en

Emendamento 554
Pietro Fiocchi, Antonella Sberna

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 8
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato I – punto 1.6 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) informazioni non direttamente connesse alla classificazione e all'etichettatura dei pericoli, comprese in particolare le istruzioni per l'uso, le dosi raccomandate, le condizioni di conservazione e altre informazioni relative all'uso corretto del prodotto.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento amplia le informazioni che possono essere fornite su un'etichetta digitale ai sensi dell'allegato I, punto 1.6, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Consentire la fornitura digitale di informazioni non connesse ai pericoli, quali istruzioni per l'uso, frequenza di applicazione e condizioni di conservazione, riduce la pressione sulle etichette fisiche soggette a vincoli di spazio, migliora la leggibilità, supporta i requisiti multilingue ed

evita un'espansione inutile dell'imballaggio, garantendo nel contempo che tutte le informazioni sui pericoli rimangano sull'etichetta fisica.

Emendamento 555
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 9
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato II – parte 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) Per una sostanza o miscela fornita in una stazione di servizio e pompata direttamente in un recipiente che è parte integrante di un veicolo e dal quale la sostanza o miscela non è normalmente destinata a essere rimossa, la copia degli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17, lettere da c) a h), è riportata in una posizione visibile sulla rispettiva pompa. ***Non è necessario fornire l'identificatore unico di formula di cui all'articolo 25, paragrafo 7.***	b) Per una sostanza o miscela fornita in una stazione di servizio e pompata direttamente in un recipiente che è parte integrante di un veicolo e dal quale la sostanza o miscela non è normalmente destinata a essere rimossa, la copia degli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17, lettere da c) a h), è riportata in una posizione visibile sulla rispettiva pompa.

Or. en

Emendamento 556
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 9
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato II – parte 5 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) Quando in una stazione di servizio è fornito un carburante per veicoli mediante pompaggio in recipienti portatili	c) Quando in una stazione di servizio è fornito carburante per veicoli mediante pompaggio in recipienti portatili destinati a

destinati a essere utilizzati per carburanti, è fornita una copia degli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17, lettere da c) a h), da apporre sul recipiente***, a meno che quest'ultimo non sia già adeguatamente etichettato***. ***Non è necessario fornire l'identificatore unico di formula di cui all'articolo 25, paragrafo 7.***	essere utilizzati per carburanti, è fornita anche una copia ***fisica*** degli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17, lettere da c) a h), da apporre sul recipiente***, oltre a quella da apporre in una posizione visibile della pompa***.

Or. en

Emendamento 557
Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Allegato I bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1272/2008

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il punto 1.5.2.4 non si applica alle sostanze o miscele che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui biocidi o del regolamento (UE) n. 528/2012.

Or. en

Emendamento 558
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Allegato II
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Allegato I – parte A – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1223/2009, Parte A, il punto 2 è	***soppresso***

sostituito dal seguente:

"2.Caratteristiche fisiche/chimiche e stabilità del prodotto cosmetico

Le caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze o delle miscele, nonché del prodotto cosmetico.

La stabilità del prodotto cosmetico in condizioni di stoccaggio ragionevolmente prevedibili.

La specifica del nanomateriale compresi la denominazione chimica (IUPAC) e altri descrittori come specificato al punto 2 del preambolo agli allegati da II a VI, la dimensione delle particelle e le proprietà fisiche e chimiche.

I dati sulla sicurezza del nanomateriale (compreso il profilo tossicologico e le condizioni di esposizione) relativi alla categoria del prodotto cosmetico in cui detto nanomateriale è usato."

Or. en

Emendamento 559
Pietro Fiocchi, Antonella Sberna

Proposta di regolamento
Allegato II
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Allegato II – parte A– punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1223/2009, Parte A, il punto 2 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"2. Caratteristiche fisiche/chimiche e stabilità del prodotto cosmetico	
Le caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze o delle miscele, nonché del prodotto cosmetico.	
La stabilità del prodotto cosmetico in condizioni di stoccaggio ragionevolmente	

prevedibili.

La specifica del nanomateriale compresi la denominazione chimica (IUPAC) e altri descrittori come specificato al punto 2 del preambolo agli allegati da II a VI, la dimensione delle particelle e le proprietà fisiche e chimiche.

I dati sulla sicurezza del nanomateriale (compreso il profilo tossicologico e le condizioni di esposizione) relativi alla categoria del prodotto cosmetico in cui detto nanomateriale è usato."

Or. en

Motivazione

La proposta di introdurre requisiti specifici in materia di nanomateriali nell'allegato I, parte A, punto 2, del regolamento sui prodotti cosmetici creerebbe inutili duplicazioni e ulteriori oneri amministrativi. Le stesse informazioni sono già richieste dalle disposizioni vigenti, in particolare dall'articolo 13 e da altre parti pertinenti dell'allegato I della relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico. L'eliminazione di tali disposizioni eviterebbe la ridondanza della documentazione e ridurrebbe i costi senza compromettere la sicurezza, in quanto restano in vigore meccanismi solidi per la valutazione dei nanomateriali in altre parti del regolamento sui prodotti cosmetici.

Emendamento 560
Majdouline Sbai

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Allegato I – parte A – punto 2 – terzo comma

Testo della Commissione	*Emendamento*
La specifica del nanomateriale compresi la denominazione chimica (IUPAC) e altri descrittori come specificato al punto 2 del preambolo agli allegati da II a VI, la dimensione delle particelle e le proprietà fisiche e chimiche.	La specifica del nanomateriale compresi la denominazione chimica (IUPAC) e altri descrittori come specificato al punto 2 del preambolo agli allegati da II a VI, la dimensione delle particelle e le proprietà fisiche e chimiche***, nonché una stima della quantità di nanomateriali contenuti nei prodotti cosmetici destinati ad essere immessi sul mercato ogni anno***.

Or. en

Motivazione

Anche i requisiti di cui all'articolo 16, paragrafo 3, dell'attuale regolamento sui prodotti cosmetici per quanto riguarda la notifica dei nanomateriali dovrebbero essere inclusi nella relazione sulla sicurezza del prodotto chimico.

Emendamento 561
Majdouline Sbai

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Allegato I – parte A – punto 2 – quarto comma

Testo della Commissione	*Emendamento*
I dati sulla sicurezza del nanomateriale (compreso il profilo tossicologico e le condizioni di esposizione) relativi alla categoria del prodotto cosmetico in cui detto nanomateriale è usato.	I dati sulla sicurezza del nanomateriale (compreso il profilo tossicologico e le condizioni di esposizione ***ragionevolmente prevedibili***) relativi alla categoria del prodotto cosmetico in cui detto nanomateriale è usato.

Or. en

Motivazione

Allineamento alle disposizioni vigenti, ad esempio l'articolo 13, paragrafo 1, lettera f), punto ii), che parla di "condizioni di esposizione ragionevolmente prevedibili" e non solo di "condizioni di esposizione".

Emendamento 562
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ewa Kopacz, Adam Jarubas, Hanna Gronkiewicz-Waltz

Proposta di regolamento
Allegato III – punto -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Preambolo agli allegati da II a VI – punto 1 – lettere a e b

Testo in vigore	*Emendamento*
	(-1) nel preambolo agli allegati da II a VI, punto 1, le lettere a) e b) sono

sostituite dalle seguenti:

"a) "prodotto da sciacquare" significa un prodotto cosmetico destinato a essere rimosso dopo l'applicazione sulla cute***, le unghie***, le zone pilifere o le membrane mucose;

b) "prodotto da non sciacquare" significa un prodotto cosmetico destinato a restare a contatto prolungato con la cute, ***le unghie,*** le zone pilifere o le membrane mucose;***"***

Or. en

Motivazione

Il preambolo definisce i prodotti "da sciacquare" e "da non sciacquare" con riferimento ai prodotti cosmetici applicati sulla pelle, sulle zone pilifere o sulle mucose, senza coprire esplicitamente i prodotti destinati all'applicazione sulle unghie. Sebbene i prodotti per unghie rientrino nella definizione di prodotto cosmetico di cui all'articolo 2, la mancanza di un riferimento esplicito alle unghie crea incertezza giuridica laddove gli obblighi dipendono dalle ipotesi di esposizione. Ai fini della chiarezza giuridica e dell'applicazione coerente del regolamento, i prodotti destinati alle unghie dovrebbero essere esplicitamente inclusi in tali definizioni, sulla base delle condizioni d'uso e della durata del contatto.

Emendamento 563
Sander Smit

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto -1 (nuovo)
Regolamento (UE) 2019/1009
Allegato I – parte II – PFC 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-1) nell'allegato I, parte II, PFC 4 è inserito il punto 1 bis seguente:
	"1 bis. Un substrato di coltivazione può contenere, oltre ai materiali costituenti elencati nell'allegato II:
	a) prodotti fertilizzanti dell'UE che appartengono alla categoria PFC 1 (concime) al fine di adeguare il tenore di nutrienti;
	b) prodotti fertilizzanti dell'UE che appartengono alla categoria PFC 2

(correttivo calcico e/o magnesiaco) al fine di adeguare il valore del pH;

c) prodotti fertilizzanti dell'UE che appartengono alla categoria PFC 5 (inibitore) incorporati in un prodotto fertilizzante dell'UE costituente di cui alle lettere a) e b).

L'inclusione di tali prodotti fertilizzanti dell'UE non comporta che il substrato di coltivazione sia classificato come miscela nella PFC 7, a condizione che la quantità totale di prodotti fertilizzanti dell'UE aggiunti non superi il 15% in peso del prodotto finale."

Or. en

Motivazione

La parte III dell'allegato III stabilisce una tolleranza di deviazione relativa del ±5 % in volume per la PFC 4. Un limite di deviazione negativa protegge i consumatori, ma penalizzare la deviazione positiva (dando più di quanto dichiarato) è inutile e sproporzionato

Emendamento 564
Sander Smit

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto -1 (nuovo)
Regolamento (UE) 2019/1009
Allegato I – Parte II – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-1) nell'allegato I, parte II, il punto 6 è sostituito dal seguente:
	"6. Un prodotto fertilizzante dell'UE non contiene fosfonati, ad eccezione: a) dei sali di fosfito inorganici utilizzati nei prodotti fertilizzanti dell'UE appartenenti alla PFC 6 (biostimolante vegetale), se il fabbricante dimostra il beneficio agronomico del fosfito per la funzione biostimolante prevista e il rispetto dei limiti di residui stabiliti per i prodotti fitosanitari contenenti fosetil."

Or. en

Motivazione

L'attuale divieto generale sui fosfonati tratta tutte le forme allo stesso modo, nonostante le forme organiche e inorganiche abbiano proprietà, usi e profili di sicurezza molto diversi. I biostimolanti vegetali a base di fosfiti hanno dimostrato benefici agronomici (miglioramento dell'assorbimento dei nutrienti, tolleranza allo stress), ma sono bloccati dal mercato dell'UE. Consentire la presenza di fosfito inorganico nei biostimolanti in condizioni controllate, con riferimento ai quadri esistenti in materia di residui, favorisce l'innovazione pur mantenendo gli standard di sicurezza.

Emendamento 565
Sander Smit

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 bis (nuovo)
(UE) 2019/1009
Allegato I

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) nell'allegato I, parte II, PFC 4, punto 2, è soppressa la riga relativa al "Cromo esavalente (Cr VI)";

Or. en

Motivazione

Il cromo VI non si trova naturalmente nelle materie prime dei substrati di coltivazione (torba, cocco, fibre vegetali, cortecce) e non è mai stato rilevato nei prodotti. Proviene da processi industriali irrilevanti per i substrati di coltivazione. I test creano oneri inutili senza benefici per la sicurezza.

Emendamento 566
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 2
Regolamento (UE) 2019/1009
Allegato II – parte II

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) nell'allegato II, la parte II è così modificata:	***soppresso***
a) nella CMC 1: SOSTANZE E MISCELE A BASE DI MATERIALE GREZZO, il punto 2 è soppresso;	
b) nella CMC 3: COMPOST, punto 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:	
"d) gli additivi per compostaggio necessari per migliorare l'efficienza del procedimento o le prestazioni ambientali del processo di compostaggio, purché la concentrazione totale di tutti gli additivi non superi il 5 % del peso totale del materiale in entrata; oppure";	

Or. en

Motivazione

Safety of the intended use of the EU fertilising product should be demonstrated in a manner comparable to that achieved through other regulatory regimes for products intended for use on arable soil or crops, like Regulation 1107/2009. All substances used in an EU fertilising products, regardless of the quantity in which they are manufactured or imported, should be registered, as a minimum, with the information requirements set out by Regulation (EC) No 1907/2006 for substances manufactured or imported in quantities of 10 to 100 tonnes per company per year, together with a chemical safety report covering their use in a fertilising product.

Emendamento 567
Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 2
Regolamento (UE) 2019/1009
Allegato II – parte II

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) [...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 568
Katrin Langensiepen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 2
Regolamento (UE) 2019/1009
Allegato II – parte II

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***[...]***
[...]	***[...]***
	soppresso

Or. en

Emendamento 569
Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 2 – lettera -a (nuova)
Regolamento (UE) 2019/1009
Allegato II – parte II

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-a) nella CMC 1: SOSTANZE E MISCELE A BASE DI MATERIALE GREZZO, il punto 1, lettera f) è soppresso;

Or. en

Emendamento 570
Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) nella CMC 1: SOSTANZE E MISCELE A BASE DI MATERIALE GREZZO, il punto 2 è soppresso;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 571
Katrin Langensiepen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) nella CMC 1: SOSTANZE E MISCELE A BASE DI MATERIALE GREZZO, il punto 2 è soppresso;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 572
Martin Hojsík, Sigrid Friis, Michal Wiezik, Pascal Canfin, Grégory Allione, Yvan Verougstraete

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) nella CMC 1: SOSTANZE E MISCELE A BASE DI MATERIALE GREZZO, il punto 2 è ***soppresso***;	a) nella CMC 1: SOSTANZE E MISCELE A BASE DI MATERIALE GREZZO, il punto 2 è ***sostituito dal seguente:***
	a) Le sostanze che figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per le seguenti classi di pericolo o categorie di pericolo:
	- mutagenicità sulle cellule germinali, categoria 1A o 1B;
	- cancerogenicità, categoria 1A o 1B;

- tossicità per la riproduzione, categoria 1A o 1B;

- tossicità specifica per organi bersaglio, esposizione ripetuta, categoria 1;

- interferente endocrino per la salute umana, categoria 1;

- interferente endocrino per l'ambiente, categoria 1; e

- proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili

i cui quantitativi effettivi immessi sul mercato sono inferiori a 10 tonnellate all'anno, incorporate nel prodotto fertilizzante dell'UE, in quanto tali o in quanto componenti di una miscela, devono essere state registrate a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, in un fascicolo contenente:

i) le informazioni di cui agli allegati VI, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1907/2006; e

ii) una relazione sulla sicurezza chimica a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1907/2006, che contempli l'impiego della sostanza come prodotto fertilizzante, a meno che tale sostanza non rientri espressamente in una delle esenzioni dall'obbligo di registrazione di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1907/2006 o all'allegato V, punto 6, 7, 8 o 9, del medesimo;

b) i polimeri sono esenti dalla lettera a).

Or. en

Motivazione

L'emendamento facilita la semplificazione per gli operatori economici, in quanto non richiede più i dati relativi a tutte le sostanze utilizzate nei prodotti fertilizzanti dell'UE, come richiesto dall'attuale regolamento sui fertilizzanti (2019/1009), pur offrendo un livello minimo di sicurezza all'atto dell'immissione dei prodotti fertilizzanti sul mercato.

Emendamento 573
Katrin Langensiepen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 2 – lettera b
Regolamento (UE) 2019/1009
Allegato II – parte II – CMC3

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) nella CMC 3: COMPOST, punto 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:	***soppresso***
"d) gli additivi per compostaggio necessari per migliorare l'efficienza del procedimento o le prestazioni ambientali del processo di compostaggio, purché la concentrazione totale di tutti gli additivi non superi il 5 % del peso totale del materiale in entrata; oppure;"	

Or. en

Emendamento 574
Katrin Langensiepen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 2 – lettera c
Regolamento (UE) 2019/1009
Allegato II – parte II – CMC4

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la CMC 4: DIGESTATO DI COLTURE FRESCHE è così modificata:	***soppresso***
i) al punto 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:	
"b) gli additivi per la digestione necessari a migliorare l'efficienza del procedimento o le prestazioni ambientali del processo di digestione, purché la concentrazione totale di tutti gli additivi non superi il 5 % del peso totale del materiale in entrata; oppure;"	

"3 quinquies. Gli additivi necessari nel post-trattamento di un digestato o di una frazione conformemente ai punti 3 bis, 3 ter e 3 quater possono essere utilizzati purché la concentrazione degli additivi necessari in ciascuno dei processi non superi il 5 % del peso del digestato o della frazione utilizzati in entrata nel rispettivo processo."	

Or. en

Emendamento 575
Katrin Langensiepen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 2 – lettera d
Regolamento (UE) 2019/1009
Allegato II – parte II – CMC5

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) la CMC 5: DIGESTATO DIVERSO DA QUELLO DI COLTURE FRESCHE è così modificata:	***soppresso***
i) al punto 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:	
"d) gli additivi per la digestione necessari a migliorare l'efficienza del procedimento o le prestazioni ambientali del processo di digestione, purché la concentrazione totale di tutti gli additivi non superi il 5 % del peso totale del materiale in entrata; oppure;"	
"3 quinquies. Gli additivi necessari nel post-trattamento di un digestato o di una frazione conformemente ai punti 3 bis, 3 ter e 3 quater possono essere utilizzati purché la concentrazione degli additivi necessari in ciascuno dei processi non superi il 5 % del peso del digestato o della frazione utilizzati in entrata nel rispettivo processo."	

Or. en

Emendamento 576
Katrin Langensiepen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 2 – lettera e
Regolamento (UE) 2019/1009
Allegato II – parte II – CMC6

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) nella CMC 6: SOTTOPRODOTTI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE, il punto 2 è soppresso;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 577
Sander Smit

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 2 – lettera e bis (nuova)
Regolamento (UE) 2019/1009
Allegato II – parte II – CMC 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) nell'allegato II, parte II, CMC 7, il punto 1 è sostituito dal seguente:
	"Un prodotto fertilizzante dell'UE può contenere microrganismi, ivi compresi microrganismi morti o costituiti da cellule vuote, ed elementi residui innocui dei mezzi in cui sono stati prodotti, che sono stati aggiunti intenzionalmente allo scopo di svolgere qualsiasi funzione specificata nella PFC 6(A) di cui all'allegato I, a condizione che: a) il microrganismo appartenga a uno dei seguenti gruppi: i) Azotobacter spp.; ii) funghi micorrizici; iii) Rhizobium spp.; iv) Azospirillum spp; oppure b) il fabbricante abbia dimostrato che il microrganismo rispetta i criteri

generali di sicurezza e di efficienza agronomica stabiliti dalla Commissione a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, e tale conformità è stata confermata da un organismo notificato nell'ambito della procedura di valutazione della conformità."

(nell'allegato II, parte II)

Or. en

Motivazione

L'attuale elenco positivo della CMC 7 comprende solo quattro gruppi di microrganismi, il che blocca l'accesso al mercato per la maggior parte dei biostimolanti microbici delle piante. Secondo i dati dell'EBIC, l'88 % dei partecipanti al settore non può accedere al mercato dell'UE perché il loro microrganismo non è elencato. Un approccio basato su criteri consentirebbe di utilizzare microrganismi sicuri che soddisfano i criteri generali di sicurezza senza una valutazione individuale da parte della Commissione, mantenendo nel contempo la sicurezza attraverso la verifica da parte degli organismi notificati.

Emendamento 578
Katrin Langensiepen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 2 – lettera f
Regolamento (UE) 2019/1009
Allegato II – parte II – CMC8

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) nella CMC 8: POLIMERI NUTRIENTI, il punto 1 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"1. Un prodotto fertilizzante dell'UE può contenere polimeri costituiti esclusivamente da sostanze monomeriche conformi ai criteri di cui al punto 1 della CMC 1, se la polimerizzazione è finalizzata a controllare il rilascio dei nutrienti da una o più sostanze monomeriche."	

Or. en

Emendamento 579
Salvatore De Meo, Flavio Tosi, Massimiliano Salini, Letizia Moratti

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 2 – lettera f
Regolamento (UE) n. 2019/1009
Allegato II – parte II – CMC 8: POLIMERI NUTRIENTI

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Un prodotto fertilizzante dell'UE può contenere polimeri costituiti esclusivamente da sostanze monomeriche conformi ai criteri di cui al punto 1 della CMC 1, se la polimerizzazione è finalizzata a controllare il rilascio dei nutrienti da una o più sostanze monomeriche.	1. Un prodotto fertilizzante dell'UE può contenere polimeri costituiti esclusivamente da sostanze monomeriche conformi ai criteri di cui al punto 1 della CMC 1, se la polimerizzazione è finalizzata a controllare il rilascio dei nutrienti da una o più sostanze monomeriche. ***Il polimero può inoltre svolgere funzioni di stabilizzazione o strutturali***.

Or. en

Emendamento 580
Sander Smit

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 2 – lettera f bis (nuova)
Regolamento (UE) 2019/1009
Allegato II – parte II – CMC 9 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) nell'allegato II, parte II, CMC 9, il punto 1, lettera c) è sostituito dal seguente:
	"c) un polimero utilizzato per legare insieme i materiali costituenti di un substrato di coltivazione e che: i) soddisfi i criteri di biodegradabilità di cui al punto 3; oppure ii) sia contenuto in un substrato di coltivazione recante le informazioni di cui all'allegato III, parte I, punto 7."
	(biodegradabilità dei leganti CMC 9)

Or. en

Motivazione

Ai sensi della CMC 9, paragrafo 1, lettera c), i leganti per substrati di coltivazione sono esenti dai criteri di biodegradabilità e si basano sull'etichettatura ("non utilizzare a contatto con il suolo"). Ciò è opportuno per i pannelli di lana minerale (riciclati, non raggiungono mai il suolo), ma problematico per le zolle vegetali e i blocchi di propagazione che penetrano nel suolo.

Emendamento 581
Katrin Langensiepen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 2 – lettera g
Regolamento (UE) 2019/1009
Allegato II – parte II – CMC10

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) nella CMC 10: PRODOTTI DERIVATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1069/2009, nella tabella, il punto 1.3 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"1.3. Gli additivi necessari alla trasformazione di cui ai punti 1.1 e 1.2 possono essere utilizzati a condizione che la concentrazione degli additivi necessari in ciascuno dei processi non superi il 5 % del peso dello stallatico trasformato o della frazione utilizzati in entrata nel rispettivo processo."	

Or. en

Emendamento 582
Katrin Langensiepen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 2 – lettera a
Regolamento (UE) 2019/1009
Allegato II – parte II – CMC11

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) nella CMC 11: SOTTOPRODOTTI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2008/98/CE, il punto 2 è soppresso;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 583
Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) nella CMC 11: SOTTOPRODOTTI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2008/98/CE, il punto 2 è soppresso;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 584
Katrin Langensiepen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 2 – lettera i
Regolamento (UE) 2019/1009
Allegato II – parte II – CMC12

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) nella CMC 12: PRECIPITATI DI SALI DI FOSFATO E LORO DERIVATI, il punto 13 è soppresso;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 585

Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 2 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) nella CMC 12: PRECIPITATI DI SALI DI FOSFATO E LORO DERIVATI, il punto 13 è soppresso;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 586
Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 2 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
j) nella CMC 13: MATERIALI DI OSSIDAZIONE TERMICA O LORO DERIVATI, il punto 8 è soppresso;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 587
Katrin Langensiepen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 2 – lettera j
Regolamento (UE) 2019/1009
Allegato II – parte II – CMC13

Testo della Commissione	*Emendamento*
j) nella CMC 13: MATERIALI DI OSSIDAZIONE TERMICA O LORO DERIVATI, il punto 8 è soppresso;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 588
Katrin Langensiepen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 2 – lettera k
Regolamento (UE) 2019/1009
Allegato II – parte II – CMC14

Testo della Commissione	*Emendamento*
k) nella CMC 14: MATERIALI DI PIROLISI E GASSIFICAZIONE, il punto 7 è soppresso;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 589
Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 2 – lettera k

Testo della Commissione	*Emendamento*
k) nella CMC 14: MATERIALI DI PIROLISI E GASSIFICAZIONE, il punto 7 è soppresso;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 590
Katrin Langensiepen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 2 – lettera l
Regolamento (UE) 2019/1009
Allegato II – parte II – CMC15

Testo della Commissione	*Emendamento*
l) nella CMC 15: MATERIALI DI ELEVATA PUREZZA RECUPERATI, il punto 10 è soppresso;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 591
Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 2 – lettera l

Testo della Commissione	*Emendamento*
l) nella CMC 15: MATERIALI DI ELEVATA PUREZZA RECUPERATI, il punto 10 è soppresso;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 592
Sander Smit

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2019/1009
Allegato II – parte II – CMC 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis) CMC 15 bis — Materiali costituenti conformi ai criteri orizzontali stabiliti sulla base della delega generale di poteri a norma dell'articolo 42, paragrafo 1. Un prodotto fertilizzante dell'UE può contenere materiali costituenti per i quali la conformità ai criteri e alla metodologia stabiliti a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, è stata dimostrata nella valutazione della conformità. Per tali materiali non è necessario un elenco individuale nell'allegato II, a condizione che: a) soddisfino i criteri di sicurezza, ambientali e agronomici stabiliti a norma dell'articolo 42, paragrafo 1; b) siano conformi a eventuali specifiche aggiuntive stabilite nell'atto delegato adottato a norma dell'articolo 42, paragrafo 1.

L'uso della CMC 15 bis non pregiudica l'applicazione di altre categorie di materiali costituenti di cui al presente allegato.

Or. nl

Emendamento 593
Sander Smit

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 2 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2019/1009
Allegato III

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 ter) nell'allegato III, parte II, PFC 4, sono aggiunti i punti seguenti:
	"5. In deroga alla parte I, punto 2, lettera d), se il tenore di nutrienti dichiarato è soggetto a variazioni naturali, il fabbricante può indicare il tenore di nutrienti come intervallo, a condizione che:
	a) l'intervallo non superi il 25% del valore del punto mediano;
	b) l'etichetta indichi che il tenore effettivo può variare all'interno dell'intervallo indicato.
	Il fabbricante che produce substrati di coltivazione all'interno di un gruppo di prodotti definito che condividono gli stessi materiali costituenti e lo stesso processo di produzione, ma che differiscono per proporzioni o additivi minori, può utilizzare un'unica denominazione di prodotto per tale gruppo, a condizione che:
	a) l'etichetta indichi chiaramente la denominazione del gruppo di prodotti;
	b) la composizione specifica per ciascuna variante di prodotto sia resa disponibile in formato digitale conformemente

all'articolo 11 ter."

Or. en

Motivazione

Parametri come il tenore di nutrienti, il pH e la conducibilità elettrica variano naturalmente tra i lotti. Se classificati come PFC 7 (miscele), si applicano tutti i requisiti di etichettatura per i singoli componenti (granulazione per la calce, dichiarazioni nutrizionali complete per i concimi).

Emendamento 594
Sander Smit

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2019/1009
Allegato III – parte – III – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) nell'allegato III, parte III, il punto 3 è sostituito dal seguente:
	"3. Per i prodotti fertilizzanti dell'UE appartenenti alla PFC 4 (substrato di coltivazione), la quantità dichiarata in volume può avere una deviazione relativa fino a meno 5 %. Non si applica alcun limite di deviazione superiore."
	(norme di tolleranza per il volume PFC 4)

Or. en

(Allegato III, parte III, punto 3)

Motivazione

La parte III dell'allegato III stabilisce una tolleranza di deviazione relativa del ±5 % in volume per la PFC 4. Un limite di deviazione negativa protegge i consumatori, ma penalizzare la deviazione positiva (dando più di quanto dichiarato) è inutile e sproporzionato.

Emendamento 595
Sander Smit

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera e – punto i bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2019/1009
Allegato IV – parte I

Testo della Commissione	*Emendamento*
	i bis) nell'allegato IV, parte I, è inserito il seguente punto 4 bis:
	"4 bis. In deroga ai punti 1 e 4, per i prodotti fertilizzanti dell'UE appartenenti alla PFC 4 (substrato di coltivazione) che contengono solo materiali costituenti appartenenti alla CMC 1, alla CMC 2, alla CMC 8, alla CMC 9 o alla CMC 11, il fabbricante può applicare la procedura di valutazione della conformità di cui al modulo A (controllo interno della produzione) di cui alla parte II del presente allegato."

Or. en

Motivazione

La maggior parte dei substrati di coltivazione richiede la valutazione della conformità del modulo D1, imponendo costi sproporzionati per i prodotti a basso rischio. La maggior parte delle norme nazionali consente l'autodichiarazione, il che riflette il basso rischio per la salute e l'ambiente.

Emendamento 596
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 3 – lettera a – punto i
Regolamento (UE) 2019/1009
Allegato IV – parte II – punto 4.2 – prima frase

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il fabbricante redige una dichiarazione UE di conformità per un prodotto fertilizzante o tipo di prodotto fertilizzante dell'UE in forma elettronica e la tiene, insieme alla	Il fabbricante redige una dichiarazione UE di conformità per un prodotto fertilizzante o tipo di prodotto fertilizzante dell'UE in forma elettronica e la tiene, insieme alla

documentazione tecnica, a disposizione delle autorità ***nazionali*** per cinque anni dalla data di immissione sul mercato del prodotto fertilizzante dell'UE.	documentazione tecnica, a disposizione delle autorità per cinque anni dalla data di immissione sul mercato del prodotto fertilizzante dell'UE.

Or. en

Emendamento 597
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 3 – lettera a – punto ii
Regolamento (UE) 2019/1009
Allegato IV – parte II – modulo A – punto 4.3

Testo della Commissione	*Emendamento*
4.3. Il fabbricante, a seguito di una richiesta motivata ***di un'***autorità ***nazionale competente***, fornisce a quest'ultima, in forma elettronica, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto fertilizzante dell'UE al presente regolamento, in una lingua facilmente comprensibile per ***tale*** autorità.	4.3. Il fabbricante, a seguito di una richiesta motivata ***delle*** autorità ***competenti***, fornisce a ***queste ultime***, in forma elettronica, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto fertilizzante dell'UE al presente regolamento, ***rapidamente e senza indebito ritardo e*** in una lingua facilmente comprensibile per ***le*** autorità.

Or. en

Emendamento 598
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3 – lettera b – punto ii
Regolamento (UE) 2019/1009
Allegato IV – parte II – modulo A1 – punto 5.2 – prima frase

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il fabbricante redige una dichiarazione UE	Il fabbricante redige una dichiarazione UE

di conformità per un tipo di prodotto fertilizzante dell'UE in forma elettronica e la tiene, insieme alla documentazione tecnica, a disposizione delle autorità ***nazionali*** per cinque anni dalla data di immissione sul mercato del prodotto fertilizzante dell'UE.	di conformità per un tipo di prodotto fertilizzante dell'UE in forma elettronica e la tiene, insieme alla documentazione tecnica, a disposizione delle autorità per cinque anni dalla data di immissione sul mercato del prodotto fertilizzante dell'UE.

Or. en

Emendamento 599
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 3 – lettera b – punto iii
Regolamento (UE) 2019/1009
Allegato IV – parte II – modulo A1 – punto 5.3

Testo della Commissione	*Emendamento*
5.3. Il fabbricante, a seguito di una richiesta motivata ***di un'***autorità ***nazionale competente***, fornisce a quest'ultima, in forma elettronica, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto fertilizzante dell'UE al presente regolamento, in una lingua facilmente comprensibile per ***tale*** autorità.	5.3. Il fabbricante, a seguito di una richiesta motivata ***delle*** autorità ***competenti***, fornisce a ***queste ultime***, in forma elettronica, ***rapidamente e senza indebito ritardo,*** tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto fertilizzante dell'UE al presente regolamento, in una lingua facilmente comprensibile per ***le*** autorità.

Or. en

Emendamento 600
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 3 – lettera c – punto i
Regolamento (UE) 2019/1009
Allegato IV – parte II – punto 3.2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale di quest'ultimo;	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 601
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 3 – lettera d – punto i
Regolamento (UE) 2019/1009
Allegato IV – parte II – modulo C – punto 3.2 – prima frase

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il fabbricante redige una dichiarazione UE di conformità per un tipo di prodotto fertilizzante dell'UE in forma elettronica e la tiene, insieme alla documentazione tecnica, a disposizione delle autorità nazionali per cinque anni dalla data di immissione sul mercato del prodotto fertilizzante dell'UE.	Il fabbricante redige una dichiarazione UE di conformità per un tipo di prodotto fertilizzante dell'UE in forma elettronica e la tiene, insieme alla documentazione tecnica, a disposizione delle autorità ***o degli organismi*** nazionali ***o europei*** per cinque anni dalla data di immissione sul mercato del prodotto fertilizzante dell'UE.

Or. en

Emendamento 602
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 3 – lettera d – punto ii
Regolamento (UE) 2019/1009
Allegato IV – parte II – modulo C – punto 3.3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3.3. Il fabbricante, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale ***competente***, fornisce a quest'ultima, in forma elettronica, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto fertilizzante dell'UE al presente regolamento, in una lingua facilmente comprensibile per ***tale*** autorità.	3.3. Il fabbricante, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale ***o europea***, fornisce a quest'ultima, in forma elettronica, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto fertilizzante dell'UE al presente regolamento, in una lingua facilmente comprensibile per ***le*** autorità.

Or. en

Emendamento 603
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 3 – lettera e – punto i
Regolamento (UE) 2019/1009
Allegato IV – parte II – modulo D1 – punto 5.2 – primo trattino

Testo della Commissione	*Emendamento*
il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale di quest'ultimo;	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 604
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 3 – lettera e – punto ii
Regolamento (UE) 2019/1009
Allegato IV – parte II – modulo D1 – punto 7.2 – prima frase

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il fabbricante redige una dichiarazione UE di conformità per un tipo di prodotto fertilizzante dell'UE in forma elettronica e la tiene, insieme alla documentazione tecnica, a disposizione delle autorità nazionali per cinque anni dalla data di immissione sul mercato del prodotto fertilizzante dell'UE.	Il fabbricante redige una dichiarazione UE di conformità per un tipo di prodotto fertilizzante dell'UE in forma elettronica e la tiene, insieme alla documentazione tecnica, a disposizione delle autorità ***o degli organismi*** nazionali ***o europei*** per cinque anni dalla data di immissione sul mercato del prodotto fertilizzante dell'UE.

Or. en

Emendamento 605
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 3 – lettera e – punto iii
Regolamento (UE) 2019/1009
Allegato IV – parte II – modulo D1 – punto 7.3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il fabbricante, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale ***competente***, fornisce a quest'ultima, in forma elettronica, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto fertilizzante dell'UE al presente regolamento, in una lingua facilmente comprensibile per ***tale*** autorità.	Il fabbricante, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale ***o europea***, fornisce a quest'ultima, in forma elettronica, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto fertilizzante dell'UE al presente regolamento, in una lingua facilmente comprensibile per ***le*** autorità.

Or. en